

C.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari	Pag. 3525
Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	3475
BATTAGLIERI	3483
CALLAINI	3480
CAMPI EMILIO	3487-91
CANETTA	3486-92
CAVAGNARI	3485
CORNAGGIA	3495
DE NOVELLIS	3493
DI SCALEA	3499
FANI (<i>relatore</i>)	3492-94-3505-06
FERRARINI	3481
FIAMBERTI	3480
FINOCCHIARO-APRILE (<i>ministro</i>)	3475-80
	3489-91-93-94-96-98-99-3501-05-06-07
LAZZARO	3488-90
LIBERTINI GESUALDO	3506
LUCIFERO	3480-83
MALVEZZI	3501
MARAZZI	3481
MIRA	3484
PALA	3498-3506
ROSADI	3489-94
SANTINI	3493-97
SCAGLIONE	3482-3505
SCHANZER	3502
SOCCHI	3501
Bilancio delle poste e telegrafi (<i>Discussione</i>)	3518
BATTELLI	3520-21
GIOVAGNOLI	3518
PRESIDENTE	3520
SANTINI	3520
TURATI	3520
Comunicazioni della Presidenza (<i>Ringraziamenti</i>)	3525
Coordinamento del disegno di legge:	
Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute alle Società esercenti le reti ferroviarie	3475
LACAVA (<i>presidente della Commissione</i>)	3475
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Sistemazione del fabbricato demaniale detto della <i>Malapaga</i> ad uso delle guardie di finanza in Genova (MAJORANA A.)	3480
Variazioni nel bilancio di grazia e giustizia, Fondo per il culto 1904-905 (CARCANO)	3496

Proposta di legge (*Scolgimento*):

Impianto di fili aerei di trasporto:	
Cuzzi	Pag. 3473
FACCA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	3474

Relazioni (*Presentazione*):

Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (DE MARINIS)	3483
Linea di navigazione tra Genova e l'America centrale (LIBERTINI G.)	3495
Variazioni nel bilancio delle poste e telegrafi 1904-905 (AGUGLIA)	3499

Votazione segreta (*Risultamento*):

Proroga al 31 dicembre 1905 del termine assegnato alla Commissione d'inchiesta sulla marina militare dall'articolo 4 della legge 27 marzo 1904, n. 139	3517
Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula	3516-17
Costruzione di un edificio ad uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città di Ancona	3517

La seduta comincia alle ore 14.5.

MORANDO, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

MORANDO, *segretario*, legge.

6560. Il professore Giuseppe Orsolini e 384 cacciatori delle provincie di Pisa e di Lucca fanno voti perchè nella prossima discussione del disegno di legge sulla caccia sia preso qualche provvedimento intorno alle bandite demaniali nel lago di Sesto o di Bientina.

6561. Il deputato Luigi Credaro presenta una petizione con la quale le educatrici dell'infanzia fanno voti perchè vengano dallo Stato sistemati gli istituti infantili e migliorate le loro condizioni.

6562. Il Consiglio comunale di Grumello del Monte fa voti perchè sia presentato un disegno di legge per il riposo festivo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni.

Sarebbe prima quella dell'onorevole Marghieri al ministro dei lavori pubblici, ma debbo avvertire che l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, che era incaricato di rispondere a questa interrogazione ed alle altre che verranno nella seduta di domani, si è recato nel Veneto per verificare quali sieno i provvedimenti d'urgenza da prendere in seguito alle alluvioni che devastarono quella regione, quindi non può intervenire alle sedute. Per conseguenza l'interrogazione dell'onorevole Marghieri sarà mantenuta nell'ordine del giorno.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Mel al ministro della guerra « circa le dimostrazioni sovversive dei coscritti della classe 1885 della provincia di Mantova ».

Ma non essendo presente l'onorevole Mel, la sua interrogazione si intende ritirata.

Sono così esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Spada, di giorni 10; Leone, di 5; Moschini, di 5; Coffari, di 15; Rizza Evangelista, di 15; Romussi, di 3. Per motivi di salute, l'onorevole Ginori-Conti, di giorni 10. Per ufficio pubblico, gli onorevoli: Toaldi, di giorni 4; Daneo Edoardo, di 10.

(Sono conceduti).

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Cuzzi circa l'impianto di fili aerei di trasporto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Cuzzi circa l'impianto di fili aerei di trasporto.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

MORANDO, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa del deputati Cuzzi e Gavazzi — Impianto di fili aerei di trasporto.

Art. 1.

È libero a chiunque di stabilire impianti di funi o fili metallici aerei pel trasporto, di legnami, carboni, derrate, mercanzie e prodotti del suolo passando sopra terreni propri od altrui.

Art. 2.

Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio sopra il proprio fondo alle corde metalliche aeree a favore di chi intenda impiantare una linea di trasporto, e ne faccia domanda.

Art. 3.

Il costruttore della linea di trasporto, aereo dovrà dimostrare:

a) di avere legittimo bisogno di servirsi pel trasporto di mercanzie od altri prodotti;

b) che il passaggio domandato è il più conveniente per lui, e il meno pregiudizievole al fondo serviente, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dei fondi vicini.

Deve inoltre disporre l'impianto in guisa che non venga impedito al proprietario del fondo serviente il libero e naturale suo godimento, e corrispondere al proprietario stesso un'equa indennità.

Art. 4.

Non si possono far passare linee aeree di trasporto sopra le case abitate, i giardini, aje e cortili ad esse attinenti.

Art. 5.

Il proprietario o l'utente di una linea di trasporto aereo avrà diritto ad occupare mediante giusta indennità, nei punti estremi della linea o di una tratta di essa, una zona di terreno necessaria pel temporaneo deposito delle cose da trasportarsi.

Art. 6.

Chiunque abbia bisogno di servirsi di una linea di trasporto aereo da altri stabilita potrà chiederne l'uso e l'esercizio, quando il proprietario abbia terminato di servirsi

e questi non potrà rifiutarlo, se chi lo domanda s'offre di corrispondergli la giusta indennità.

Art. 7.

Dovendosi soprapassare colle linee aeree, piazze, strade pubbliche o corsi d'acqua, il costruttore della linea dovrà chiederne il permesso alle autorità competenti ed uniformarsi alle leggi e regolamenti che ne riguardano.

Art. 8.

Quando l'indennità dovuta nei casi prescritti dagli articoli 3, 5 e 6 di questa legge non venga stabilita d'accordo col proprietario del fondo serviente, sarà determinata da uno o più periti-arbitri, che in caso di disaccordo saranno nominati dal pretore del luogo su semplice domanda di una delle parti.

I periti pronuncieranno senza formalità il loro giudizio entro quindici giorni dalla notifica di loro nomina, ed il giudizio sarà inappellabile.

Art. 9.

L'impianto di una linea aerea di trasporto non potrà mai impedire quelle piantagioni e costruzioni che il proprietario del fondo sottostante crederà di fare nel medesimo. In questo caso il proprietario della linea di trasporto sarà tenuto a modificare l'impianto od anche a sopprimerlo entro congruo termine, che, mancando l'accordo delle parti sarà stabilito dagli arbitri giusta l'articolo precedente.

Art. 10.

Chi esercita una linea di trasporto aereo è tenuto al risarcimento dei danni causati dal suo esercizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuzzi ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

CUZZI. Onorevoli colleghi, la proposta di legge che io, in unione all'onorevole collega Gavazzi ho avuto l'onore di presentare, ha per fine essenzialmente di autorizzare e disciplinare un nuovo sistema di trasporti che è già molto in uso specialmente nei comuni e nelle regioni di montagna.

Dovunque a seguito di tagli di boschi vi sia legna sui monti, o torba, carbone o altro prodotto o materiale da trasportare, da far discendere alla pianura, oggidì, e da di-

versi anni, si usa trasportarli a mezzo di funi metalliche aeree tirate a lunghe distanze e che con tutta facilità compiono il trasporto di qualunque prodotto agricolo, di qualsiasi mercanzia.

Inventato questo sistema di trasporto, non è a maravigliare se ha trovato subito dappertutto pratica applicazione.

Perchè sono molto rilevanti i vantaggi che ne derivano, in confronto dei sistemi precedentemente in uso. Prima infatti che fosse introdotto il nuovo metodo i legnami ed i tranci di alberi provenienti dai boschi di montagna si usava trasportarli astrascino sulle strade ed i sentieri producendo con ciò la completa rovina delle strade stesse e causando una spesa continua e forte di manutenzione a carico dei comuni. Col nuovo sistema si evita il lavoro a spalla di uomo, quindi risparmio di fatica materiale ed opprimente ai poveri boscaioli costretti a trasportare la legna tante volte necessaria agli usi domestici. Il sistema di trasporto per mezzo di fili aerei, importa un'economia di tempo e di spesa e si presta a raccogliere ed utilizzare tutta la legna proveniente dal taglio dei boschi, mentre col sistema primitivo, molta parte era abbandonata sulle montagne, poichè non francava la spesa di farla discendere.

Ma se questi vantaggi hanno fatto adottare generalmente questo sistema, non mancano inconvenienti e difficoltà ad estaccarlo nella sua applicazione pratica; e prima di tutto le opposizioni del proprietario del fondo sottostante al filo aereo, che come è noto, essendo padrone, secondo una felice espressione dei giurisperiti romani, del suolo *ab imis fundamentis usque ad sidera*, poteva vietare che superiormente al suo fondo transitasse una linea aerea pel trasporto di merci.

I comuni stessi, ed io potrei citare numerosi esempi, si sono trovati tante volte di fronte alle conseguenze di questa opposizione, conseguenze dannosissime ai loro interessi. È avvenuto infatti a diversi comuni di bandire l'asta per la vendita all'incanto pubblico dei loro boschi, ma i proprietari del terreno, superiormente al quale gli aspiranti all'acquisto avrebbero dovuto necessariamente collocare la linea di trasporto, si sono presentati all'asta ed hanno avvertito gli aspiranti si trovavano in quella condizione; ed allora *aut aut*, o abbandonare la gara, o venire a patti con i proprietari medesimi; e tutto questo si capisce con danno gravissimo dei comuni, i quali in si-

mili casi vedono andar deserta l'asta, e sono obbligati a diminuire il prezzo di vendita a tutto pregiudizio del loro erario.

Era quindi evidente la necessità di un provvedimento, il quale, pur rispettando il diritto dei proprietari, non impedisse l'attuazione di questo mezzo di trasporto così utile ai privati ed agli enti proprietari di terreni boschivi. A questo scopo mira la proposta di legge che insieme al collega Gavazzi ho avuto l'onore di presentare: essa ha per oggetto di autorizzare colui, il quale abbia bisogno di impiantare una linea aerea di trasporto a soprappassare al fondo altrui, bene inteso a condizione d'indennizzarlo equamente, e di istituire e di impiantare la sua linea in modo da non impedire menomamente il libero e pieno godimento del terreno sottostante. Si è riconosciuta, con una disposizione di questa proposta di legge, la facoltà anche a colui, il quale ha bisogno del trasporto, di poter servirsi di una linea già impiantata, sempre alla condizione di attendere che colui se ne sia servito e di corrispondergli un giusto compenso.

Questa disposizione è stata ispirata da questo fatto.

Molto spesso accade che i comuni che hanno i loro boschi divisi in tesse mettono all'asta, a brevi intervalli, i tagli dei boschi medesimi. In questo caso essendo parecchi gli acquirenti dei tagli, bisognerebbe che ciascuno per suo conto impiantasse questi fili per il trasporto del legname. Ora questo non sembra giusto perchè importerebbe una grandissima spesa, e perciò nella nostra proposta di legge si dà facoltà agli acquirenti di potersi servire delle linee già esistenti, quando queste siano già servite al loro proprietario, mediante un equo compenso.

Quello stesso principio di diritto che seguì il legislatore del Codice civile nel dettare le disposizioni relative alla servitù d'acquedotto e sul quale si fonda la legge 7 aprile 1892, sulle linee telefoniche, e quella del 7 giugno 1904 sulla trasmissione delle correnti elettriche, sorregge e giustifica la proposta di legge che sommariamente ebbi l'onore di esporre.

Con essa si autorizza l'impianto di linee aeree di trasporto passando sopra i fondi altrui sotto l'osservanza delle condizioni dirette a far rispettato il diritto del proprietario del fondo sottostante, e con le limitazioni stabilite allo scopo di evitare pericoli alle persone; quali il divieto di far passare

i fili sopra le case abitate, i cortili, i giardini e le aje dipendenti.

Questa è la proposta di legge che col collega onorevole Gavazzi ho l'onore di sottoporre all'esame dell'onorevole ministro e della Camera. Essa potrà venir modificata nelle particolari sue disposizioni, ma confido che tanto l'onorevole ministro quanto voi, onorevoli colleghi, vorrete riconoscere ch'essa provvede ad un sentito bisogno e colma una lacuna della nostra legislazione. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

FACTA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io credo che la Camera tutta converrà nell'utilità della proposta di legge testè svolta dall'onorevole Cuzzi, imperocchè nessuno si può dissimulare che con essa si vengano ad agevolare assai le poche industrie che si svolgono nelle montagne e che purtroppo oramai sono inceppate da tante cause, non ultima quella delle difficoltà dei trasporti, le cui spese spesso volte superano il valore del prodotto. Debbo solo osservare all'onorevole Cuzzi che, trattandosi di una proposta di legge che ha un addentellato con le disposizioni del Codice civile circa la proprietà privata, e trovandosi in questa proposta una disposizione che dà la facoltà di giovare di linee aeree già esistenti, il Governo deve fare alcune riserve.

Tuttavia, fatte queste riserve, il Governo non si oppone che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Cuzzi.

PRESIDENTE. Il Governo non opponendosi, pongo a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Cuzzi.

(*È presa in considerazione*).

Coordinamento del disegno di legge per i provvedimenti finanziari relativi al riscatto ferroviario e votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula;

Costruzione di un edificio ad uso degli

uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città di Ancona.

A questi si deve aggiungere il disegno di legge approvato questa mattina: Proroga al 31 dicembre 1905 del termine assegnato alla Commissione d'inchiesta sulla marina militare dall'articolo 4 della legge 27 marzo 1904, n. 139.

LACAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

LACAVA, *presidente della Commissione.*

Quale presidente la Commissione del disegno di legge che concerne: Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, debbo riferire sul coordinamento del disegno di legge medesimo.

Il coordinamento è stato fatto d'accordo coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e riguarda piccole variazioni, che non alterano punto il disegno di legge.

All'articolo 8...

PRESIDENTE. Anche all'articolo 1 c'è qualche piccola cosa.

LACAVA, *presidente della Commissione.*

All'articolo 1 ci sono solamente punti e virgole, delle quali certamente la Camera non si occuperà.

All'articolo 8 la prima parte finiva con queste parole: « a condizioni di interesse non superiori a quello dei certificati ». Deve dire invece « a condizioni di interesse non superiori a quelle dei certificati ». Poichè si riferisce a condizioni e non ad interessi.

All'articolo 10 si deve mettere *Adriatica* avanti a *Mediterranea* e *Sicula* per ragioni di ordine alfabetico.

Nella seconda parte dello stesso articolo 10 la formula deve essere così modificata:

« Le Commissioni di cui ai capitoli allegati alle convenzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3348, serie 3, (articoli 10 e 96 per le reti Adriatica e Mediterranea, articoli 7 e 92 per la rete Sicula) » e così di seguito come è stato approvato.

Come vede la Camera non è che una trasposizione.

Nello stesso articolo 10 alla lettera A) deve dire: « della riconsegna e dell'accertamento delle linee », invece che: « della consegna ».

Alle lettere B) e C) invece di « consegna », deve dire « riconsegna ».

Infine dove dice: « Le Commissioni potranno iniziare i loro lavori prima del 1° luglio 1905 », deve dire: « Le Commissioni

potranno iniziare i loro lavori prima del luglio 1905 ».

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, queste modificazioni di forma si intenderanno approvate.

(Sono approvate).

Procederemo ora alla votazione segreta di questi disegni già approvati peralzata e seduta.

Prego l'onorevole segretario di far la chiama.

PAVIA, *segretario, fa la chiama.*

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Lasciamo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1904-905 ». (Conversazioni nell'emicielo).

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio e di recarsi ai loro posti.

Do facoltà di parlare all'onorevole ministro di grazia e giustizia per proseguire il suo discorso, cominciato questa mattina.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* (Segni di attenzione). Onorevoli colleghi. Nel discorso pronunziato nella seduta antimeridiana ho preso in esame vari argomenti che sono stati trattati nella discussione generale, in rapporto all'amministrazione centrale, all'ordinamento giudiziario, ai diversi servizi riguardanti il notariato, l'ufficio dei conciliatori, e molte altre materie che a tali questioni si connettono o che sono di competenza del Ministero di grazia e giustizia.

Occupandomi delle osservazioni dei colleghi intorno alle riforme di carattere giudiziario, ho detto ciò che il Governo si propone di fare rispetto a quella sul procedimento penale.

Farò ora brevi accenni intorno alle altre.

Taluni colleghi si sono intrattenuti sulle spese di giustizia; fra essi gli onorevoli Falconi Gaetano, Canevari ed il relatore che hanno rilevato il grave aumento che da alcuni anni si verifica per queste spese nei consuntivi e che nell'ultimo esercizio è anche di molto superiore alla media consueta. Donde uno stanziamento maggiore nel nuovo bilancio di mezzo milione.

Ciò deriva da un complesso di circostanze:

vi contribuiscono il sistema del nostro rito il metodo seguito nelle istruttorie e nei dibattimenti, le abitudini invalse, e gli accertamenti e le verifiche che, specie nei procedimenti di assise, importano non lieve dispendio. In questi giorni abbiamo tutti notato il fatto degli accessi sui luoghi che sono stati ritenuti necessari, ad illuminare la loro coscienza, dai giurati di Torino e di Perugia, nei processi Murri e Modugno.

Una voce a sinistra. Per fare una gita di piacere! (*Si ride*).

E naturalmente l'autorità giudiziaria non aveva ragione di opporsi. Ora questi ed altri fattori hanno determinato l'aumento malgrado gli sforzi del Ministero per evitare la eccedenza nelle previsioni del bilancio. L'amministrazione della giustizia non deve certamente trascurare tutti i mezzi idonei all'accertamento della verità. Questo è un debito supremo dello Stato verso la società; ma il Governo ha pure il dovere di preoccuparsi della rilevante maggiore spesa per muoverne o correggerne per quanto è possibile le cause.

Oltre ai provvedimenti di carattere amministrativo, che non mancherò di prendere, è indispensabile che nel codice del rito penale siano adottati tutti quei temperamenti che possano, senza pregiudizio dei fini della giustizia, impedire le conseguenze finanziarie che deploriamo. Il progetto del nuovo codice, di cui nella seduta di stamane ho annunciato la non lontana presentazione, contiene alcune disposizioni ispirate al concetto di semplificare l'azione giudiziaria che confido produrranno effetti benefici anche in rapporto alle spese di giustizia. Ne accenno alcune, come per esempio l'aumento della competenza dei pretori sino a tre anni, quanto alla pena restrittiva della libertà personale, e sino a lire 3000 per la pecuniaria. I reati punibili con tali pene saranno portati dai pretori direttamente a giudizio, costituendo il procedimento sommario la regola nei giudizi dei pretori. Il progetto contiene inoltre la determinazione del carattere delle prime indagini, che il pretore deve fare prima che si promuova l'azione penale in ogni specie di reato, limitandola a taluni atti, per modo che non potrà più avvenire, che si faccia una doppia istruttoria: l'una dal pretore e l'altra dal giudice istruttore. L'applicazione diretta dell'ammenda nelle contravvenzioni da parte del pretore; le nuove norme con le quali è disciplinato il procedimento sommario nelle due forme della citazione diretta e

direttissima, essendosi posta ogni cura nell'indicare gli atti ai quali si può procedere prima del dibattimento, per modo da tenere questa forma di procedura distinta dall'istruttoria formale; la soppressione delle testimonianze sulla condotta dell'imputato, che in atto sono frequentissime, specie quelle sulla tendenza a delinquere, ecc., ciò che diminuirà evidentemente, a vantaggio della serietà dei dibattimenti, il numero dei testimoni inutili, che tanto costano all'erario, la riforma riguardante i giudizi per giurati, e parecchie altre modificazioni, ben a ragione fanno sperare che le spese di giustizia saranno ricondotte in quei limiti nei quali avrebbero dovuto essere mantenute, senza venir meno al dovere di assicurare l'accertamento della verità.

L'onorevole Faelli ha parlato del sequestro preventivo dei giornali e della opportunità di cancellarlo dall'editto sulla stampa, ricordando il progetto presentato già dall'onorevole Mirabelli.

L'argomento trattato dal collega Faelli richiede qualche spiegazione. Anch'io mi onoro di aver militato nel giornalismo in altri tempi, e anch'io sento il desiderio di vedere risolte con criteri liberali e giuridici alcune questioni relative alla stampa, fattore potentissimo della civiltà moderna.

Riconosco che l'editto sulla stampa richiede modificazioni sostanziali, anche perchè esso è incompatibile sotto certi riflessi coi progressi tecnici introdotti nell'arte tipografica.

L'istituto del sequestro preventivo — come fu notato pure dal relatore, e giustamente — non deve però essere guardato soltanto dal punto di vista dell'editto Albertino; ma altresì da quello della legge del rito penale.

Infatti l'azione esercitata dal pubblico ministero e dagli istruttori, è costantemente fondata, più che sulla legge per la stampa, sulle disposizioni del codice di procedura penale, contenute negli articoli 46, 55 e 121 ed in particolare su quelle che si riferiscono al sequestro dei corpi di reato. La questione deve essere quindi considerata anche da questo aspetto per coordinarla colle norme segnate del codice di procedura penale, che rimarrebbero nel loro pieno vigore anche se venisse cancellata dall'editto sulla stampa la facoltà del sequestro preventivo. Forse sarà un bene togliere ogni sospetto di carattere politico, nell'esercizio di una facoltà destinata a tutelare, in nome della legge

comune, gli interessi pubblici e i diritti dei privati.

Vari colleghi, sollevando il pensiero dagli argomenti particolari, si sono soffermati su riforme legislative di ordine precipuamente giuridico.

Ho ascoltato con compiacimento l'eloquente parola dell'onorevole Bizzozero, al quale si sono associati gli onorevoli Capruzzi e Landucci, nel sostenere la necessità di una riforma del nostro codice civile ma non posso seguirli in rapporto alle idee manifestate. Nessuno fra noi intende che i codici debbano essere eterni ed immutabili, e che non debba prestarsi l'orecchio a esigenze riconosciute dalla pubblica opinione, per le continue trasformazioni della vita sociale. Nè il codice può rimanere insensibile al progresso scientifico di un paese.

Ma è evidente che da questi concetti non deriva quello di deliberare la revisione del codice civile in tutte le sue parti con una speciale Commissione a questo scopo costituita. Io non posso affatto consentire ad una proposta di questo genere.

So bene che al primo periodo in cui il codice civile fu in Italia elevato alle stelle ne è succeduto un secondo nel quale si è tentato di apportarvi radicali modificazioni.

Anche oggi i propugnatori di questa riforma a larga base sostengono che i tre codici tipici, il francese, il prussiano e l'austriaco, sono dominati da tendenze individualiste, — nè ciò può negarsi — mentre si va svolgendo una tendenza sociale che richiede un codice più complesso di quello che non siano i tipi storici della codificazione civile. Il codice italiano, modellato sul francese, dovrebbe quindi essere addirittura trasformato.

Tale tendenza, però, anche in altri paesi non ha avuto fortuna, pur provvedendosi con leggi speciali a modificazioni particolari degli istituti civili, in armonia alle necessità della società moderna. E in questo campo, è utile non discostarsi dall'esempio delle altre nazioni.

Si è qui ricordato il recente avvenimento, che è stato celebrato a Parigi, col concorso dei delegati di tutti i Governi esteri, il centenario, cioè, del codice napoleonico, nel quale l'Italia è stata degnamente rappresentata da un uomo eminente che onora la magistratura italiana, il senatore Oronzo Quarta. In questa solenne occasione giureconsulti illustri rammentarono le origini, la gloria, la importanza che ebbe per la

civiltà il sorgere di quel codice, e affermarono concordi che occorreva conservarlo, salvo i ritocchi che sono inevitabili per la lenta e continua evoluzione dei rapporti umani, che non hanno menomato la compagine del codice.

Infatti in Francia un grande numero di leggi speciali è venuto a modificare il codice civile; e fra esse — per citarne alcune — quelle sulla abolizione dei maggioraschi (1835 e 1849) e della morte civile (1854) sulle trascrizioni ipotecarie (1855), sulla nazionalità (1874, 1889 e 1893), sullo stato civile dei francesi residenti in paesi stranieri (1900), sulla abilitazione delle donne a fare da testimoni; negli atti di nascita, di matrimonio e di morte; le leggi del 1884 e del 1886 sul divorzio, quelle sulla patria potestà, sulla successione dei figli naturali, sulla quota spettante al coniuge superstite nel caso di successione intestata, e le altre sulla limitazione del privilegio, spettante al locatore nel caso di fallimento del locatario, sulla proprietà mobiliare dei minori, ecc.

E tutto ciò si è fatto conservando il codice, perchè esso è informato al concetto fondamentale che anima la vita civile del paese. Siffatte riforme lo hanno perfezionato e completato in armonia coi nuovi bisogni.

Questo sistema, rispettoso del passato, ma ispirato dal presente, a me pare debba essere seguito in Italia. Del resto si tratta per noi di continuare nella via che abbiamo già tracciata con varie leggi speciali riguardanti materie contemplate dal codice. È evidente che, per provvedere alle modificazioni di alcuni istituti, non è indispensabile bandire con solennità che il codice nostro, la cui apparizione sorretta dalle tradizioni della sapienza giuridica italiana, segnò notevoli progressi sui codici degli altri paesi, debba essere rifatto nelle sue parti fondamentali.

Non accogliamo tale sistema, non per imitare ciò che altrove fu fatto, ma perchè siamo profondamente convinti di essere nel vero, sostenendo la tesi opposta.

Del resto, la legislazione nostra, come in Francia, non potrà trascurare i nuovi fattori sociali che sorgono nella vita sociale e che reclamano il loro posto nella vita giuridica del paese. Anche in Italia si è riconosciuta la necessità di preparare una legge sul contratto di lavoro. Essa è in corso di studio presso il Consiglio del lavoro al

quale volle il ministro di agricoltura, industria e commercio sottoporla per averne il parere. I progetti, inoltre, sui contratti agrari che sono stati in varie occasioni proposti, sebbene non abbiano potuto finora esser tradotti in legge, e altri disegni in corso di compilazione rispondono al bisogno di non lasciare abbandonate all'arbitrio o alla violenza le soluzioni di gravi problemi, pei quali è richiesto l'intervento dello Stato a tutela delle ragioni del proletariato.

Si è visto nel nostro tempo - questo scriveva un eminente giureconsulto francese, il Glasson, decano della Facoltà legale di Parigi - sorgere tutto un popolo nuovo, quello dei lavoratori. Oramai non è più il caso di parlare di patronati: è d'uopo entrare anche per le masse operaie, nel campo del diritto. Ma dove sono riconosciuti e sanzionati i diritti dei lavoratori? Invano si cercheranno nel codice civile. Occorre, dunque, una legislazione nuova. Invero siamo già sulla via che è lunga e difficile, ma la percorreremo con fiducia e raggiungeremo la mèta. Nella lotta per la vita giammai un argomento è stato più ponderoso. Per esso sono in giuoco la fortuna pubblica, la libertà dei cittadini, il progresso dell'umanità. Questo nuovo codice del lavoro deve essere animato dallo stesso spirito di giustizia del codice civile, in modo che l'uno e l'altro anzichè trovarsi in conflitto si completino reciprocamente e si stringano come le due mani del corpo sociale, per insegnare a tutti i loro doveri e garantire il rispetto dei loro diritti.

Ora noi non faremo certamente un codice vero e proprio, ma con un complesso di leggi provvederemo a questo altissimo fine, adempiendo ad un obbligo precipuo della società moderna e compiendo un'opera, di suprema equità.

Gli onorevoli Canevari, Bianchi Emilio e Capruzzi, hanno parlato di future leggi sulla ricerca della paternità e sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile.

Entrambe sono materie estremamente delicate. Sulla prima vi sono state, specialmente nell'ultima legislatura, varie opportune proposte: sulla seconda io stesso ebbi l'onore di presentare al Senato un disegno di legge nel 1899.

Esso, però, non arrivò in porto, essendo stato mutato dal mio successore in un altro riguardante l'obbligo di celebrare il matrimonio civile prima o dopo del religioso. Il

progetto così trasformato fu approvato dal Senato, ma non venne poi comunicato alla Camera.

Il Consiglio dei ministri giudicherà ora se convenga ripresentare un disegno di legge in proposito. Quanto a me personalmente tengo a dichiarare che le mie convinzioni in riguardo, espresse già col disegno di legge al quale ho accennato, sono assolutamente immutate. (*Bene!*)

L'onorevole Landucci ha sollevato la questione del fallimento civile; e gli onorevoli Canevari, Bianchi Emilio e Capruzzi quella della riforma del codice di procedura civile. Come vedela Camera, l'eccitamento a por mano ad altre riforme legislative è cresciuto per via, e nessuno può contestare che si tratta di argomenti che hanno una importanza straordinaria.

Ma mancherei al mio dovere se dicessi che il Governo possa dedicarsi a tutto questo lavoro ingente. Io mi propongo di seguire con attenzione le correnti della pubblica opinione, le proposte legislative preparate in altri paesi, ed in generale tutto il movimento della dottrina e della giurisprudenza, per decidere sulla opportunità di qualche particolare innovazione. Questo sistema fu adottato utilmente dall'onorevole Cocco-Ortu col disegno di legge sul procedimento sommario, che poté essere attuato indipendentemente da una restaurazione generale del codice di procedura civile.

Degni anche di ogni considerazione sono il procedimento esecutivo sui beni immobili e la determinazione del prezzo nell'espropriazioni ricordati dal collega Capruzzi. Di essi mi occuperò con ogni interessamento.

L'onorevole Canevari ha espresso il desiderio della riforma dei consigli di famiglia, questione grave e delicata, intorno alla quale vi è dinanzi al Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato da un autorevole magistrato, membro di quell'alto Consesso. In occasione della discussione di questo disegno di legge terrò debito conto delle osservazioni che sono state fatte in questa Aula. Certo sarà cosa di non lieve a vantaggio per i minori e gl'interdetti quello di assicurare il normale ordinamento di un istituto tanto benefico.

Alcuni colleghi hanno raccomandato la difesa dei poveri, che l'onorevole Rovasenda ha definita una vera provvidenza sociale. L'istituto dell'avvocatura dei poveri ha larghe tradizioni in tutta Italia, specie nelle provincie meridionali e negli Stati della

monarchia di Savoia, dove fu creato con gli statuti di Amedeo VI del 1379.

Pur troppo, più per forza di abitudine che per altro, la difesa dei poveri, bisogna pur dirlo, non funziona in modo soddisfacente. Abbiamo in varie città italiane Società di patronato costituite da avvocati ispirati da un alto sentimento umano: ne abbiamo una anche in Roma, alla quale sono ascritti distinti professionisti. Ma queste Società non vi sono dappertutto e talune non sono bene ordinate. Nel maggior numero dei tribunali la difesa dei poveri esiste solo di nome o è fatta in modo deplorabile. L'argomento merita quindi ogni attenzione, onde cercare una soluzione che possa meglio rispondere allo scopo senza aggravio sensibile per l'erario dello Stato.

Una proposta all'uopo è stata presentata già dall'onorevole Gallini. Se riuscirà possibile pervenire ad una conclusione concreta, contribuiremo senza dubbio a fare opera di giustizia, provvedendo alla sorte dei miseri che hanno bene diritto di ottenere dalla Società ogni protezione. (*Bravo!*)

Si è parlato, inoltre, delle modificazioni del codice di commercio quanto alle Società commerciali, per le quali il mio predecessore aveva presentato al Senato un disegno di legge. Essendo necessario, a mio giudizio, di emendare quel disegno di legge, ho dovuto ritirarlo. Ciò non significa punto ch'io resti pago delle disposizioni vigenti: tutt'altro. Mi propongo, anzi, di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari un progetto di legge destinato a disciplinare questa materia.

Anche pei fallimenti è indispensabile una legge speciale, imposta dalla esperienza e diretta ad evitare le continue frodi, così esiziali al credito ed all'economia nazionale.

Un altro argomento gravissimo è quello delle borse di commercio, che bisogna disciplinare in modo che la vigilanza dei pubblici poteri riesca più efficace e completa, trattandosi di organi così vitali del movimento commerciale, industriale e finanziario del paese.

Colmare la lacuna che esiste sul riguardo nel codice di commercio sarà un notevole progresso.

Come ho dichiarato, io mi varrò per questi studi dell'opera illuminata di persone competenti per assumere poi la responsabilità che mi spetta, rassegnando al Parlamento le relative proposte. (*Bravo! — Approvazioni.*)

Un'ultima parola debbo aggiungere in risposta all'onorevole Fiamberti e ad altri colleghi intorno al progetto di legge sull'istituto del credito navale e sull'ipoteca navale, già proposto dall'onorevole Cocco-Ortu.

Io mi propongo di ripresentare quel disegno di legge se, come mi auguro, saranno consenzienti i miei colleghi per l'agricoltura, industria e commercio e per la marina, che sono in esso più direttamente interessati.

Un altro ordine del giorno dell'onorevole Fiamberti si riferisce all'unificazione, almeno parziale, della legislazione marittima internazionale. Anche in nome del ministro degli affari esteri, assicuro il collega Fiamberti che i delegati italiani nella prima fra le conferenze periodiche che avranno luogo all'Aja, proporranno di dare la preferenza all'argomento della legislazione marittima internazionale, onde avviarci a risoluzioni che possano mettere in grado i commerci marittimi di avere, senza le difficoltà, derivanti da leggi difformi, sicurezza sempre maggiore di sviluppo e di prosperità.

Con ciò, onorevoli colleghi, credo di avere risposto alle osservazioni tutte che sono state fatte nella discussione di questo bilancio.

Ho detto con molta franchezza alla Camera il mio pensiero sull'azione che mi propongo di esercitare al Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Ho assunto solo gli impegni che mi sarà possibile di mantenere, riservandomi di studiare gli altri argomenti.

Su due cose io volgerò principalmente le mie cure più assidue: a tutto quanto riguarda l'ordinamento e la tutela della magistratura da un lato, perchè lo considero il più alto dei miei doveri come ministro guadasigilli; al compimento della riforma del codice di procedura penale dall'altro che risponde ai voti concordi del paese. Mi auguro che l'opera mia diretta a questi fini possa riuscire non del tutto vana per la causa del diritto e della giustizia, e meritarmi la benevolenza e la fiducia del Parlamento. (*Vivissime, generali approvazioni — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore.*)

Voci. Chiusura! chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata.*)

Metto a partito la chiusura.

(*È approvata.*)

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, che chiedo sia trasmesso agli Uffici, per opere di sistemazione del palazzo della « Malapaga » di Genova ad uso della caserma principale delle guardie di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione del disegno di legge: Sistemazione del palazzo della « Malapaga » di Genova ad uso della caserma principale delle guardie di finanza.

Sarà stampato e distribuito, per essere trasmesso agli Uffici.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Onorevole ministro e onorevole relatore, vediamo un po' di liquidare gli ordini del giorno. L'ordine del giorno dell'onorevole Callaini s'intende ritirato.

L'onorevole Fiamberti ha due ordini del giorno: l'onorevole ministro mi pare che abbia accennato al primo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho risposto già per entrambi. Ho detto per il primo che presenterò il disegno di legge dall'onorevole Fiamberti invocato dopo presi i debiti accordi cogli altri ministri interessati; quanto al secondo ho aggiunto che saranno fatte nella prossima conferenza all'Aja le opportune proposte. Prego l'onorevole Fiamberti di prendere atto delle mie dichiarazioni e di ritirare i suoi ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiamberti ha facoltà di parlare.

FIAMBERTI. Le dichiarazioni dell'onorevole ministro non potevano essere più esplicite ed incoraggianti: quindi ritiro gli ordini del giorno presentati e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Segue ora l'ordine del giorno dell'onorevole Lucifero.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Lucifero ricorderà le parole da me pronun-

ziate nella seduta antimeridiana. Non mancherò di tenere nel maggior conto le considerazioni del nostro collega, e spero che non insisterà nell'ordine del giorno, dopo quanto ho dichiarato.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. Io ho seguito con grande attenzione il discorso dell'onorevole ministro nella seduta antimeridiana ed anche in questa, e poichè sono gratissimo che abbia preso nella considerazione che meritano le osservazioni da me fatte alla Camera, ritiro il mio ordine del giorno sicuro che egli presenterà il disegno di legge che ha promesso, riservandomi di ricordarglielo ove le vicissitudini parlamentari lo facessero ritardare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È nel suo diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha detto che accettava come raccomandazione l'ordine del giorno dell'onorevole Callaini..? Siccome non era presente l'onorevole Callaini, io avevo dichiarato decaduto il suo ordine del giorno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io ho dichiarato, e lo ripeto, che accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Callaini come raccomandazione di cui terrò conto, riservandomi di presentare delle proposte sull'organico dei cancellieri.

CALLAINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro fatte stamane ed oggi, lo ringrazio e ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'ordine del giorno dell'onorevole Bianchi Emilio, ma non essendo presente io credo che l'abbia lasciato per memoria.

L'ordine del giorno dell'onorevole Ferri Giacomo è decaduto, perchè non era presente a suo tempo nella discussione generale.

Gli onorevoli Pasqualino-Vassallo e Ci-morelli non sono presenti. L'onorevole Comandini?

(Non è presente).

L'onorevole De Tilla?

(Non è presente).

Gli onorevoli Rosadi e Zerboglio...?

(Non sono presenti).

L'onorevole Cicarelli...?

(Non è presente).

Questi onorevoli colleghi non essendo presenti s'intende che i loro rispettivi ordini del giorno resteranno come memoria negli atti parlamentari. (*Si ride*).

FERRARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARINI. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole relatore del bilancio e dell'onorevole ministro ritiriamo l'ordine del giorno nella fiducia che la legge che domandiamo e che è stata promessa venga presto alla Camera.

PRESIDENTE. Ella dunque prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Passiamo alla discussione dei capitoli. Faccio la solita avvertenza che i capitoli sui quali non si fanno osservazioni s'intendono approvati con la semplice lettura.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo I. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 882,699.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

MARAZZI. Io ho seguito con grande compiacimento intellettuale tutto il discorso fatto dall'onorevole ministro in materia di discussione generale, ma ho domandato a me stesso se man mano che crescono queste nuove leggi, questi nuovi bisogni, non cresca evidentemente la necessità di curare il personale della giustizia. Ora io ho la massima fiducia nel personale della giustizia del mio paese, ma domando questo: il Ministero se giudica che il personale sia insufficiente di numero, perchè non fa la proposta di aumentarlo? E se lo giudica sufficiente, come si spiega che molti posti importantissimi restino vuoti, non dirò per mesi ma per anni? Alludo in modo speciale ai tribunali circondariali, dove in fatto di personale si verificano le più grandi lacune, nel senso che venendo a mancare un giudice non viene rimpiazzato se non dopo lunghissimo tempo. La cosa poi diviene sempre più grave, quando non si ha il funzionario adatto per sostituire subito il presidente di questi tribunali.

Vi sono per esempio dei tribunali circondariali nei quali manca il presidente non da due o tre mesi, ma da un anno o due e forse più. Ora non è chi non veda gli inconvenienti di un servizio così fatto. Allorché un tribunale circondariale manca del suo presidente, per poco che vi sia un processo importante le condizioni restano profondamente turbate. Imperocchè uno dei giudici è il giudice istruttore che natural-

mente si deve presupporre che se manda l'accusato davanti al tribunale, ha già la presunzione fatta sulla colpevolezza di esso. Un altro giudice diventa il presidente, ed il terzo giudice si va a prendere nelle preture. Di più se un magistrato qualsiasi per malattia o per altra causa è impedito, il tribunale non funziona.

Queste mi sembrano considerazioni abbastanza gravi e perdurando questo stato di cose possono venirne dei seri pericoli. Io credo che sarebbe meno male sopprimere dei tribunali circondariali, lasciando in loro vece una buona pretura piuttosto che proseguire in un sistema assurdo. Vi sono dei tribunali che non dico non diano garanzie materiali di una buona giustizia, ma che sono come esseri inorganici ed incompleti, che non soddisfano nè la pubblica opinione, nè, almeno, la formale giustizia. Per conseguenza pregherei il ministro di trovare maniera di far sì che le lamentate vacanze fossero limitate di tempo, e che se il personale della giustizia è insufficiente prenda i provvedimenti opportuni per aumentarlo. È questa una semplice domanda che io avrei potuto fare anche in altra sede, ma che ho creduto poter fare benissimo anche in sede di bilancio. Essa poi in modo specialissimo si riferisce al tribunale di Crema.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole rispondere subito, oppure desidera rispondere su tutto il titolo?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Risponderò dopo.

PRESIDENTE. Rimane così approvato il capitolo 1°.

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 103,542.

Capitolo 3. Ministero - Personale straordinario, lire 28,925.

Capitolo 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,500.

Capitolo 5. Ministero - Spese d'ufficio, lire 61,691.

Capitolo 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Ministero, lire 35,000.

Capitolo 7. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 125,000.

Capitolo 8. Indennità di supplenza, lire 120,000.

Capitolo 9. Indennità di missione, lire 40,000.

Capitolo 10. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario, lire 40,000.

Capitolo 11. Indennità ai membri della Commissione consultiva per le nomine, promozioni ed i tramutamenti dei magistrati; ai membri per la Sottocommissione del codice di procedura penale, e a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, lire 20,000.

Capitolo 12. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 10,700.

Capitolo 13. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 14. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 15. Stampa delle leggi e decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 16. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 24,800.

Capitolo 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 18. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 15,000.

Capitolo 19. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 20. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 13,000.

Capitolo 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 25,000.

Capitolo 23. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 32,090.

Debito vitalizio. — Capitolo 24. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,027,000.

Capitolo 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 131,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. — Capitolo 26. Magistrature giudiziarie — Per sonale (*Spese fisse*), lire 27,545,827.

Su questo capitolo è primo iscritto a parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Ho chiesto di parlare, per fare una raccomandazione all'onorevole ministro. È invalso il costume di fare prima una legge organica, che disciplini il perso-

nale di tutti i tribunali, stabilendo tanti giudici, un procuratore del Re, un sostituto e via dicendo; e poi, di non mantenere in fatto questa legge. Di guisa che troverete che, mentre in alcuni tribunali, i quali, secondo la statistica, soddisfano ad un discreto numero di affari, si richiederebbe quel certo numero di magistrati, che fu stabilito dalla legge, invece questo numero viene diminuito: perchè il ministro, valendosi di una sua prerogativa, applica i magistrati di quel tribunale ad altri tribunali. Tutto questo a danno della giustizia in quei tribunali, da cui tale magistratura è tolta per essere allodata in altri.

Non parlo a caso; perchè, a conforto di quel che dico, ho un esempio palpante nel tribunale di Gerace Marina, presso il quale la legge del 1890 stabiliva vi fosse un sostituto procuratore del Re. Ebbene, questo fu mandato colà per qualche tempo; poi ne fu tolto, e figura applicato ora in un tribunale ora in un altro.

E questo fatto ha portato un grave danno alla giustizia locale; perchè, se è vero che questo magistrato è stato sostituito con un altro di grado inferiore, un aggiunto giudiziario, è vero altresì che l'aggiunto giudiziario (come dissi in una interrogazione in questa Camera svolta, a cui fu risposto che il sostituto era stato surrogato con un aggiunto giudiziario), non ha le funzioni, che può avere il sostituto procuratore del Re, anche per il grado suo; in quanto che l'aggiunto giudiziario, come ognuno sa, è inferiore di grado ai pretori, mentre un funzionante da procuratore del Re, nelle assenze di questo, dovrebbe essere di grado superiore, dovendo avere la sorveglianza sui pretori.

Da ciò ognuno immaginerà quali gravi inconvenienti derivino all'amministrazione della giustizia. Inoltre si arrestano gli affari in quei tribunali dai quali i giudici vengono tolti, sia pure temporaneamente, per essere applicati ad un altro.

Se mi fosse permesso, aggiungerei che lo stesso inconveniente si rinnova anche in molte cancellerie giudiziarie, nelle quali mancano i funzionari, precisamente perchè sono applicati ad altre cancellerie. Onorevole ministro, bisogna che questo sistema cessi. A meno che si voglia mutare la legge organica, quando per un dato tribunale è stabilito quel dato numero di magistrati, essendone stata riconosciuta la necessità, è pericoloso, per l'andamento della giustizia, fare di questi trasferimenti.

Questa era la raccomandazione, che dovevo fare all'onorevole ministro; e spero che egli vorrà prenderla in quella considerazione che effettivamente merita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. L'onorevole ministro guardasigilli nel suo discorso di stamane ha accennato alle condizioni speciali nelle quali si trova l'istituto della conciliazione ed all'intendimento suo di mutare queste condizioni. Già parecchie altre volte io ho richiamato l'attenzione della Camera e dei ministri guardasigilli su questa questione, ed oggi lo faccio anche a nome del collega Bracci, il quale per altri pubblici uffici non può in questo momento prender parte alla discussione. Ringrazio l'onorevole ministro della promessa, ma desidererei che questa promessa avesse una esecuzione non indeterminata e troppo lontana, poichè si tratta della giustizia ai poveri, e di questi poveri noi parliamo sempre, ma viceversa non troviamo il tempo di occuparcene mai. (*Benissimo!*)

E un'altra osservazione io vorrei rivolgere all'onorevole ministro ed è quella che riguarda la pensione degli ufficiali giudiziari. Questi ufficiali giudiziari non hanno pensione, ed allorquando, vecchi, sono messi da parte, sono costretti i loro successori, che pur traggono la vita come Dio vuole, a resecare gli scarsi proventi loro per tentare di rimediare alla miseria o dei vecchi uscieri stessi o dei superstiti della loro famiglia. L'onorevole ministro comprende che in tal caso si tratta di due miserie che si incontrano senza nè consolarsi, nè eliminarsi. Io pregherei quindi che anche su questo argomento, riguardante una classe di funzionari che appunto per essere tra i più umili ha maggior diritto alle premure del Parlamento, anche su questa questione l'onorevole ministro portasse l'attenzione sua e non solo vi attendesse con le buone intenzioni, delle quali io gli riconosco intera la buona volontà, ma con provvedimenti che sollecitamente dimostrino che queste buone intenzioni passano anche nel dominio dei fatti. (*Benissimo!*)

Presentazione di una relazione

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Marinis a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE MARINIS. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presen-

tare la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole De Marinis della presentazione della relazione sui « Provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir) ». Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri.

BATTAGLIERI. La Camera ha certamente accolto col maggior compiacimento le dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli sul suo intendimento di presentare un completo disegno di legge relativo alle promozioni della magistratura; e per quanto il mio plauso s'è modestissimo permetta l'onorevole ministro che vivamente glielo esprima. Ma desidero intanto di richiamare subito l'attenzione sua sopra uno stato di fatto, che mi pare meriti tutte le sue cure.

Allorquando noi cerchiamo di elevare le condizioni della magistratura (e non parlo tanto di condizioni economiche quanto di condizioni morali), consento nell'avviso del ministro: facciamo opera eminentemente civile, poichè eleviamo le stesse condizioni dell'amministrazione della giustizia, che è uno dei più alti modi di esplicazione dei poteri sociali; ma appunto per ciò penso che fin da ora debba essere opera nostra l'adoperarci a togliere quelle cause, siano pure minori, di malcontento, che possano esservi nel personale giudicante. Certo queste cause di malcontento la magistratura, abituata a nutrire profondo il sentimento del dovere, non oserebbe esprimere; ma è pur necessario che sopra di esse sia richiamata l'attenzione dei poteri dello Stato.

Onorevole ministro, voi ricordate attraverso a quali diverse disposizioni regolamentari siano passate le norme per le promozioni dei magistrati. Ricordo a me stesso (non alla Camera, che conosce lo stato della questione meglio di me, non all'onorevole ministro, che nella questione è versatissimo) che il regio decreto 2 dicembre 1900, n. 391, all'articolo 6 divideva i magistrati per gli effetti della promozione in buoni, buoni a pieni voti, ottimi, ottimi a pieni voti, di merito eccezionale.

Si promulgò poi il regio decreto 3 gennaio 1903. Coll'articolo 18 di esso le due classi di magistrati ottimi e ottimi a pieni voti venivano paraggiate a quelle dei promovibili a scelta. Il successivo decreto 5 gennaio 1905 ripeteva la stessa classificazione, cioè ottimi e ottimi a pieni voti paraggiati ai promovibili a scelta.

Ma all'articolo 10 dava facoltà al ministro di promuovere lo scrutinamento anticipato di coloro, che avessero ottenuto la classificazione di promovibili a scelta, sempre che questo scrutinamento fosse proposto dal Consiglio giudiziario. Parrebbe dunque a bella prima che, quando il regolamento all'articolo 10 parla dello scrutinamento anticipato dei promovibili a scelta comprenda quei promovibili a scelta, che secondo il decreto del 2 dicembre 1900 e secondo il decreto del 3 gennaio 1904 erano gli ottimi e gli ottimi a pieni voti.

Invece l'articolo 18 dello stesso regolamento 5 gennaio 1905 fa una distinzione che, mi si permetta di dirlo apertamente, è singolare. Esso dice: « La disposizione del secondo capoverso dell'articolo 10 è applicabile anche a quelli che ottennero la classificazione di ottimi a pieni voti secondo i regolamenti prima in vigore. » E sono così esclusi gli ottimi, per quanto denominati promovibili a scelta essi pure.

Ma, se i promovibili a scelta hanno diritto allo scrutinio anticipato su proposta del Consiglio giudiziario, e se i promovibili a scelta secondo gli anteriori decreti sono tanto gli ottimi a pieni voti quanto gli ottimi, perchè si dovranno fare eccezioni nell'applicazione di questo capoverso dell'articolo 10 del regolamento, lasciando da parte gli ottimi e parlando solo degli ottimi a pieni voti?

Nè d'altra parte, quando in questo senso fosse modificato con regio decreto o così fosse applicato il regolamento alcun nocumento verrebbe nè al personale, nè a quella scelta di esso, a cui l'amministrazione della giustizia ha pur diritto di procedere. Intanto lo scrutinamento può dare risultati favorevoli, ma può darli anche sfavorevoli, e ciò tanto nei rapporti degli ottimi a pieni voti quanto nei rapporti degli ottimi; inoltre si tratta di una facoltà riservata al ministro guardasigilli, l'esercizio della quale deve essere preceduto dalla proposta del Consiglio giudiziario, proposta che evidentemente non sarà fatta se il Consiglio giudiziario non riconoscerà, tanto negli ottimi

che negli ottimi a pieni voti i requisiti necessari per giustificarla.

È una modesta osservazione questa che vi rivolgo, onorevole ministro; ma ricordate che essa, per quanto modesta, mira ad elevare le condizioni morali dei magistrati; e credo che ogni cosa, che a questo scopo mira, debba essere da voi benevolmente considerata, come siete avvezzo a considerare ogni cosa che dal vostro dicastero dipenda.

E poichè ho facoltà di parlare, mi permetta la Camera che mi associ con tutto l'animo alle ultime raccomandazioni, che sono state rivolte al ministro dall'onorevole Lucifero, quelle, cioè, relative alle condizioni degli ufficiali giudiziari. È vero che col nuovo ordinamento il modesto usciere ha acquistato il magniloquente titolo di ufficiale giudiziario; ma è vero anche che vi sono di questi ufficiali giudiziari che si ritirano, dopo un servizio di più che cinquant'anni, quasi ottantenni di età, con la brillante prospettiva di avere un cosiddetto assegno passivo sopra i proventi di altri ufficiali giudiziari, che va dal massimo di 240 ad un minimo di 180 lire annue.

Dica la Camera, dica l'onorevole ministro se un uomo ottantenne, che ha servito per cinquant'anni in una amministrazione dello Stato, abbia diritto che si provveda altrimenti alle condizioni sue. Gli ufficiali giudiziari, l'onorevole ministro lo sa, hanno fatto sentire la voce delle loro non liete condizioni, e credo abbiano a lui sottoposto considerazioni, che mi paiono non trascurabili.

Essi non chiedono una vera e propria pensione, ma solo l'istituzione di una Cassa di previdenza per provvedere ai loro tardi anni. Ma se essi esercitano con lode un modesto, ma pur delicato e faticoso ministero, io penso che sarà cosa utile e nobile che si provveda anche a queste ultime fibrille delle radici dell'albero vigoroso dell'amministrazione giudiziaria. Sono queste le raccomandazioni, che mi permetto di sottoporre al senno, e quest'ultima anche al cuore, dell'onorevole guardasigilli. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mira.

MIRA. Mi associo a quanto disse l'onorevole Battaglieri; ma credo sia necessario non solo provvedere alle condizioni morali, ma anche alle materiali della magistratura. Perchè, a dir la verità, è certo che molti magistrati, tanto più se hanno famiglia, sono costretti, per vivere decorosamente, ad appartarsi dalla vita sociale e fare una

vita, per la quale sono in condizioni da non conoscere quello che attorno a loro si agita, tutti nuovi e vari rapporti, che vanno formandosi nelle diverse correnti della vita pratica.

E poichè parlo di vita pratica, sarebbe a questo proposito utile una raccomandazione, e cioè di curare la brevità e la concisione delle sentenze.

Alcuni giudici fanno inutile sfoggio di erudizione, stendono trattati di diritto piuttosto che sentenze: trattati, che se possono creare loro titoli di merito per la carriera, sono per lo meno inutili per i contribuenti, i quali, con poca loro soddisfazione, li pagano in tanta carta bollata.

Ma la ragione vera, per la quale ho preso a parlare, è per raccomandare all'onorevole ministro le condizioni del tribunale di Milano. Non gli ripeterò quello, che molto meglio di me è stato ripetuto parecchie volte negli scorsi anni da altri oratori, tra questi dall'onorevole nostro presidente, che in un suo discorso anni or sono dimostrò come le condizioni del tribunale di Milano fossero assolutamente intollerabili. Sono anzitutto insufficienti le sezioni. Si disse che per aumentarle occorre una legge. Si faccia, ma cessi lo stato presente di cose, dannoso ai contribuenti e alla giustizia.

Ma una legge non occorre per quanto riguarda il personale di cancelleria, il numero del quale per il tribunale di Milano è stabilito da un organico, che risale a trent'anni addietro, e che oggi, per il naturale incremento della popolazione e degli affari, evidentemente sarebbe insufficiente. Ebbene, oggi a Milano non solo non c'è il personale stabilito dall'organico, ma mancano quindici funzionari!

Le conseguenze ne sono evidenti: la cancelleria, per quanto chi la dirige sia un abilissimo funzionario e tutti vi mettano la massima buona volontà e lavorino per quanto è possibile, non può funzionare. Quando si vogliono avere le copie, o non si hanno, o bisogna pagarle a parte, perchè quelli, che già lavorano tanto, lavorino in ore straordinarie.

Quindi doppia spesa e ritardi; le prove recusate; gli incarti consegnati liberamente ad avvocati e curatori di fallimenti, o a loro incaricati per portarli attraverso le aule e i corridoi del Tribunale; quindi pericoli di perdite o, peggio, di sottrazioni, che è miracoloso non avvengano; i processi penali in enorme arretrato; insomma tutto il

funzionamento della giustizia incagliato e ritardato.

Per rimediare basterebbe applicare la legge, dare, cioè, al tribunale quel personale di cancelleria che gli è assegnato dall'organico.

Quindi non è niente di speciale quello che io domando, ma, lo ripeto, la sola applicazione della legge. I Consigli dell'ordine e di disciplina hanno fatto vibratissimi reclami. Non si sono appigliati all'estremo mezzo dello sciopero, al quale hanno fatto pure ricorso avvocati di altre regioni, perchè fidenti nella giustizia delle loro domande; ma, se la voce delle rappresentanze loro non sarà ascoltata, potranno anche appigliarsi a questo estremo rimedio.

I reclami non furono ascoltati dal vostro predecessore, perchè egli nato a Milano, era forse trattenuto dal provvedere dall'ingiustificato timore che lo si accusasse di favoritismo verso la sua città.

Ora, sotto questo aspetto, abbiamo la fortuna di avere in voi, onorevole Finocchiaro-Aprile, un ministro nato in una nobilissima regione all'estremo opposto del nostro paese. E io confido che ella vorrà provvedere, e subito, perchè il male, già gravissimo, cessi al più presto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, e in quello dei contribuenti, che hanno, e lo pagano, il diritto di averla non solo buona, ma sollecita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevole ministro, mi permetto di fare anch'io una raccomandazione. Se ho ben capito, nel vostro splendido discorso avete accennato alla necessità di codificare questo decreto, che riguarda la promozione dei magistrati. Se non ho frainteso voi pensate di codificarlo, ossia dettare per mezzo di una legge le norme per disciplinare queste promozioni. Io vorrei ancora una volta richiamare la vostra attenzione per vedere se non sia il caso di rinunciare in gran parte a questa facoltà che, pur disciplinata per legge, difficilmente potrà approdare; dal momento che non saranno con la legge distrutti i così detti apprezzamenti di merito. Vorrei chiedervi di vedere se non fosse il caso di tornare al disegno Zanardelli, e di tener conto solo dell'anzianità, o quanto meno, se si vuol lasciare qualche cosa al merito, lo che genera sempre inconvenienti, lasciare un decimo; perchè, gl'inconvenienti dovremmo lamentarli soltanto per un decimo. Mi richia-

ma a questo anche una lettera di un magistrato il quale mi manda quattro o cinque pagine di scritto, che non ho avuto ancora il tempo di legger bene, per farmi conoscere tutta l'eleghia delle sue sofferenze, e per dirmi in quale posizione si trovi ancora presentemente mentre i suoi colleghi, per non so qual motivo di merito, forse indipendente da loro, sono già presidenti di Corti e consiglieri di appello, e questo pover'uomo si trova ancora giudice di tribunale.

Sopra un'altra cosa anche più modesta, onorevole ministro, richiamo la vostra attenzione; anzi per verità debbo dire che per non disturbarvi qui, mi era permesso di scrivere al Ministero al vostro sottosegretario di Stato. (*Si ride*).

Forse è cosa anormale questa?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Normalissima.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, non si rivolga ai colleghi e non li ecciti: consideri che sono ormai otto giorni che siamo qui discutendo questo bilancio.

CAVAGNARI. Non è mia colpa!

PRESIDENTE. Ma se ella si volta di qua e di là, per fare conversazioni, perderemo ancora più tempo!

CAVAGNARI. Io, onorevole presidente, durante le votazioni non mi sono assentato e sono stato qui a fare il mio dovere; abbia dunque ancora un poco di pazienza!

Onorevole ministro, per quanto concerne i tramutamenti di questi modesti ufficiali di cancellerie, specialmente delle preture, ho ricevuto anche a questo riguardo scritti e raccomandazioni (e noti che non si tratta di cosa che riguardi il mio collegio), ho ricevuto un numero discreto di giornali ed anche di lettere, dove sono esposti lamenti perchè un cancelliere di pretura alla Spezia sia stato traslocato in luogo di minor conto. Questo cancelliere ha messo in moto tutti i suoi amici e tutti i suoi ammiratori per protestare contro questa specie di *deminutio capitis*.

Ora io ho chiesto di parlare per pregarla, onorevole ministro, di usare un certo riguardo in questi tramutamenti, perchè alle volte avviene che amministrazioni di capoluogo di mandamento, che domandano un tramutamento per giusti motivi, se lo vedono ritardato, mentre altre volte avviene quando meno si aspetta. Non dico poi che, se un deputato fa al riguardo qualche proposta, allora rischia proprio di ottenerlo scopo opposto! Comprendo che si tratta di cosa di poco conto, ma mi son permesso di farle

questa raccomandazione, anche per giustificarmi con questa gente, che si prende la briga di incomodar me, e, di conseguenza, il ministro o il suo sottosegretario di Stato. Ad evitare queste noie veda, onorevole guardasigilli, se può accontentarli affinchè non abbiano a ritornare all'assalto. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Poteva andare a far visita al sottosegretario di Stato! (*Si ride*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canetta.

CANETTA. Richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra tre categorie del personale giudiziario: presidenti di assise, giudici istruttori, e aggiunti cancellieri degli uffici di istruzione. Nessuno degli onorevoli colleghi disconosce che l'ufficio di presidente di Corte d'assise richiede speciali qualità di mente e di carattere. È facilissimo che un magistrato colto, rotto alla disciplina delle udienze dei tribunali, consapevole dall'alta dignità del suo ufficio, faccia cattiva prova nei dibattimenti avanti i giurati. Accadde spesso che un presidente di assise non sapesse resistere con la necessaria autorità alle violenze, per non dir peggio, dei patroni delle rispettive parti. È accaduto che presidenti di Corte di assise perdessero, per restaurare la disciplina nelle udienze, quella calma, quella serena dignità, che è tanto necessaria. Non sono mancati presidenti di Corte d'assise, che non sapevano, nonostante la cultura e la pratica di lunghi anni di carriera, districarsi tra gli articoli del codice di procedura penale, tra gli argomenti dei patroni, sia di difesa, che di parte civile, nella formazione dei quesiti per i giurati. Ora vorrei che l'onorevole guardasigilli, quando si tratta di delegare i presidenti di tribunale, o i consiglieri d'appello a fungere da presidenti di assise, avesse innanzi al suo pensiero il pericolo degli inconvenienti, che ho denunciato. Così pure raccomando alla sua attenzione una più accurata scelta dei giudici istruttori. È invalso il costume, come se si trattasse di un ufficio di poca importanza, di delegare alla istruzione delle cause penali gli aggiunti giudiziari in gran numero. Costoro sono nuovi a quest'ufficio, sono appena usciti dalle aule delle università e dai primi cimenti, per entrare nella carriera giudiziaria.

È accaduto che si sono nominati giudici istruttori magistrati, che non conoscevano affatto il dialetto che si parlava nel

luogo dove dovevano disimpegnare il loro ufficio: da qui equivoci, e vere e proprie trasformazioni sostanziali di quanto venivano a deporre i testimoni nel gabinetto del giudice istruttore. Bisogna quindi assolutamente provvedere perchè i giudici istruttori siano in condizione di conoscere direttamente, non per mezzo dei loro aggiunti cancellieri, il dialetto del luogo dove essi risiedono; tanto più perchè gli imputati, e gli imputati più volgari, parlano di questo dialetto le forme più degenerate, quelle che costituiscono quasi un gergo; ed è facilissimo che il giudice istruttore non riesca a capire ciò che questo gergo vuol significare.

Così pure vorrei che nelle promozioni dei giudici, e nei criteri coi quali queste promozioni vengono determinate, si avesse maggior riguardo alla peculiare condizione dei presidenti di assise e dei giudici istruttori. Voi sapete come per le promozioni dei magistrati vi sia una Commissione consultiva, alla quale si forniscono da questi magistrati i migliori saggi della loro dottrina giuridica. Ora con questo esame sopra simili elaborati è evidente che i presidenti di Corte di assise e i giudici istruttori si trovino in condizione di inferiorità. Che cosa volete che possa produrre un presidente di Corte d'assise, che fa le sentenze per applicare le pene volute dal codice penale?

Così raro sarà il caso in cui ad un giudice istruttore si presenti l'occasione di risolvere un conflitto di competenza, o una questione di diritto internazionale, di poter presentare, in forma di studi giuridici, il miglior frutto del suo intelletto nell'esercitare la funzione di indagatore delle prove del reato.

Raccomando quindi parità di trattamento a favore di questi magistrati; raccomando, cioè, che si tenga calcolo delle abilità e dello zelo che impiegano nell'adempimento del loro ufficio.

Ed infine raccomando all'onorevole guardasigilli la miserevole condizione economica dei vice cancellieri aggiunti ai giudici istruttori.

Figuratevi che questi impiegati, che raccolgono il segreto delle procedure, che sono in condizione di conoscere e i sistemi della difesa e i sistemi dell'accusa, che sono i custodi di tutta l'azione dell'autorità investigatrice, sono pagati con 70 lire al mese! Come pretendere che costoro, a qualunque località appartengono, perchè

non faccio questione di località, resistano alle corruzioni, che patroni poco coscienti possono esercitare su loro, per conoscere quello che l'istruttoria non dovrebbe rivelare?

Infine mi associo all'egregio ed autorevole amico mio, l'onorevole Mira, per richiamare all'attenzione dell'onorevole ministro la condizione anormale del tribunale di Milano. Noi, in materia penale, abbiamo già più di 1500 processi arretrati; ed ora che parlo si cominciano a smaltire i processi che datano dal 1901 e dal 1902.

Che cosa accade? Accade che non solo i testimoni, ma perfino le parti in causa davanti al magistrato, hanno tutta l'aria di sembrare nuovi all'argomento che si discute, tutta l'aria di credere che tutto il tempo decorso significasse una tacita ordinanza di non luogo a procedere, o di assoluzione. Non parliamo dei testimoni, che, dopo due o tre anni, non ricordano nulla degli elementi di fatto che loro si richiedono, e si trovano, per questa impossibilità di ricordare, assillati dal Pubblico Ministero e dal tribunale, che quasi li considerano come testi reticenti o falsi.

Bisogna che la giustizia, per la sua esemplarità, sia più rapida. Ed invece, come già ho ricordato, a Milano si discutono ora i processi arretrati del 1901 e 1902, che sono circa 1700. In questa condizione non si può andare avanti.

Chiedo, quindi che una buona volta si provveda, e non con supplenze o applicazioni di magistrati da altri tribunali, ma con la nomina di veri e propri funzionari delegati al tribunale di Milano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi Emilio.

CAMPI EMILIO. Mi associo pienamente a ciò che hanno detto gli onorevoli Mira e Cannaletta sulle condizioni del tribunale e della cancelleria di Milano; ho preso a parlare non solo per confermare all'onorevole guardasigilli che le manchevolezze segnalate dagli onorevoli colleghi sono veramente scandalose, e tali da suscitare i reclami di tutti quelli che nella nostra città hanno a che fare con l'amministrazione della giustizia, ma per dire anche che merita di essere segnalata alla sua attenzione la condizione della Corte d'appello di Milano il cui ruolo è ancora quello del 1865.

La città si è più che raddoppiata, il lavoro alla Corte è quintuplicato, mentre il numero dei consiglieri è ancora minore

rispettivamente di quello della Corte di appello di Torino e di Venezia dove il lavoro è di tanto minore.

Le condizioni della magistratura nostra danno luogo anche ad un altro rilievo. Disgraziatamente il procuratore generale di Milano, commendatore Cisotti, da qualche tempo è caduto malato e di una malattia che sembra insanabile; ora si tratta di una procura generale del Regno delle più importanti e non si è ancora pensato a sostituirlo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il provvedimento è in corso.

CAMPI EMILIO. So che l'onorevole ministro ha detto che mancano i fondi, perchè il Ministero di grazia e giustizia non ha a sua disposizione che una piccola somma per i collocamenti a riposo d'autorità; e questa somma ora è pressochè esaurita, e quindi il ministro non può mettere a riposo il commendatore Cisotti avanti il primo luglio. Ma io domando se sia possibile che un'amministrazione così importante come quella della giustizia debba essere soggetta a siffatte restrizioni.

Mi sia permesso anche di parlare di un altro caso particolarissimo. Alcuni egregi colleghi hanno accennato alle misere condizioni, in cui versano spesso gli ufficiali giudiziari che non hanno diritto a pensione. Ora io osservo che talora questi ufficiali si vengono a trovare in condizioni lamentevoli anche quando si trovano in servizio, quando sono addetti a preture senza cause, quando cadono malati, e via dicendo. Ho scritto ripetutamente al Ministero per ottenere un sussidio a favore di un ufficiale giudiziario ammalato da più mesi, con moglie e figli assolutamente affamati, ai quali necessariamente deve provvedere la carità pubblica; ebbene, il Ministero ha continuamente risposto che gli manca la possibilità di accordare qualsiasi sussidio. Ciò è veramente indecoroso, e scredita il Governo presso le popolazioni. Prego quindi l'onorevole ministro di prendere in considerazione circostanze come questa a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Nella discussione generale ho già richiamata l'attenzione dell'onorevole ministro su quel vero scandalo, che è costituito dal prolungarsi dei processi giudiziari. Ora, trattandosi delle spese di giustizia, mi permetto di far notare come

queste spese sieno destinate a crescere sempre più, dal momento che in certi processi si sente il bisogno di far eseguire piante di palazzi, di fare viaggi, e via dicendo. Tutto questo è conseguenza del sistema, il quale va certamente corretto. Ho accennato anche l'altro giorno che esiste una Commissione speciale per la riforma del codice di procedura penale...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se l'onorevole Lazzaro fosse stato presente a tutto il mio discorso, si sarebbe risparmiata questa osservazione.

LAZZARO. Io questa mattina sono stato qui, ho ammirato tutto il suo discorso; ma poi mi sono assentato credendo che sarebbe stata rimessa ad oggi la discussione; ad ogni modo spero che ella abbia risposto alla mia osservazione in modo soddisfacente e passo ad altro argomento.

La legge elettorale politica stabilisce che sieno presidenti dei seggi principali funzionari appartenenti all'ordine giudiziario. Nelle ultime elezioni generali sono avvenuti scandali, dei quali si è dovuta occupare anche la Giunta delle elezioni, e sui quali ha parlato anche l'attuale ministro guardasigilli, allora presidente della Giunta stessa, della necessità, cioè, di provvedere a che non s'impedisca la proclamazione dell'eletto.

Nelle ultime elezioni dell'anno passato ben trenta collegi non hanno visto proclamati i loro deputati, perchè i presidenti delle sezioni non si sono presentati alla sezione principale. Ora, poichè in questi uffici principali vi sono i presidenti di tribunale, domando io: che cosa hanno fatto questi signori presidenti? Niente! Eppure si tratta di reati, poichè l'articolo 111 della legge stabilisce sanzioni per l'assenza volontaria dei presidenti dei seggi, la quale impedisca la proclamazione. E questo fatto, ripeto, è avvenuto in trenta e più collegi elettorali del Regno, e nessuno di questi presidenti, se sono esatte le mie informazioni, si è mosso per promuovere un'azione giudiziaria contro i volontari assenti.

Vi sono stati poi collegi, e potrei citarne alcuni molto vicini al mio, in cui gli stessi appartenenti all'ordine giudiziario, come sarebbero i vice pretori, che hanno fatto parte di sezioni, non hanno voluto presentarsi alla sezione principale.

Tutto questo mi pare che non sia cosa da passare inosservata. Il magistrato o ci sta per qualche cosa, o non ci deve stare nelle operazioni elettorali. Se ci sta per

qualche cosa, deve far rispettare la legge; se poi non deve avere quest'ufficio allora è meglio ritornare all'antico, perchè gli inconvenienti di allora erano minori di quelli che avvengono ora. E non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 26.

Capitolo 27. Magistrature giudiziarie, personale, indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 126.058.

Capitolo 28. Magistrature giudiziarie, spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 720.282,58.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Questo capitolo parrebbe comprendere le spese, che riguardano cose e non persone. Invece, con le spese di ufficio in esso previste, si provvede anche alle mercedi dei custodi e dei portieri giudiziari, trattati come carta, buste e ceralacca. Ora da ogni parte si riconosce che tutto ciò non è giusto, nè equo, ma intanto ai portieri e custodi giudiziari non si danno che parole, parole, parole. Bellissime parole ha detto l'onorevole relatore del bilancio. Bellissime parole ha detto l'onorevole guardasigilli; ed altrettante belle parole disse il suo predecessore. Ma la conclusione è che i portieri e i custodi giudiziari non hanno ottenuto niente. Ciò è strano e penoso a dirsi, una volta che quest'Assemblea è costituita in gran parte di avvocati, i quali pure conoscono per contatto d'ogni giorno il bisogno di questi disgraziati. Costoro non chiedono un centesimo d'aumento sul bilancio di grazia e giustizia, ma chiedono di essere pagati nella misura miserrima, con cui sono presentemente pagati sulle spese di ufficio, con la cassa dello Stato, e di esser posti in condizione di costituirsi, con la semplice ritenuta sulla loro meschina mercede, una pensione. Veramente non si sa perchè debbano essere trattati peggio di quelli che non sono lavoratori dello Stato, perchè per loro non vigono nè il contratto di lavoro, nè i benefici dell'assicurazione, nè gli altri vantaggi, che per le classi più umili si sono finalmente riconosciuti e sanzionati.

Quali ragioni si possono opporre contro le loro richieste? L'onorevole guardasigilli diceva nel suo discorso che si oppongono ragioni di ordine finanziario.

Ora io domando: ma questi custodi e portieri giudiziari non li pagate oggi? Sì, li pagate su questo capitolo.

Ebbene, se è così, non si tratta che di fare un giro di uscita, per accogliere i loro

voti. Si tratta, non già di aggravare il bilancio, ma di impostare diversamente questa spesa, e di pagare con diverso sistema codesti futuri impiegati dello Stato, che oggi non chiedono se non di essere tali.

Sembra a me che non si debba più oltre ritardare l'accoglimento dei loro desideri; epperò chiedo con le mani giunte al ministro che scenda dai rostri del suo magnifico discorso, e dia affidamento concreto e preciso a questi poveri e fedeli proletari della giustizia, dimostrando a loro e a tutti che dal Governo non si ascolta chi chiede più forte, ma chi chiede con maggiore discretezza e con migliore ragione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro, sarebbero così terminati tutti i capitoli che riguardano il personale. Vuol rispondere?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Agli onorevoli deputati che hanno fatto osservazioni su questi capitoli del bilancio risponderò colla maggiore brevità, e spero, con altrettanta chiarezza, seguendo l'ordine col quale hanno preso la parola.

L'onorevole Marazzi ha messo in rilievo l'inconveniente derivante dal fatto che in alcuni tribunali circondariali non è sufficiente il personale, notando che vi sono sedi in cui è anche vacante il posto di presidente.

Fino dal momento in cui assunsi l'ufficio di guardasigilli volsi le mie cure a questo argomento del personale, addetto alle varie magistrature. Sarà mio dovere secondare nel miglior modo possibile ogni legittima esigenza.

L'onorevole Scaglione, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Marazzi, si è intrattenuto sulla esecuzione della legge organica, ricordando i bisogni del tribunale di Gerace. Riconosco la ragionevolezza delle sue lagnanze, e del tribunale di Gerace mi occuperò in particolare onde sia restituito al suo normale funzionamento. Non posso, però, prendere impegni assoluti sulla questione delle applicazioni, che molte volte sono richieste da necessità imprescindibili. È tuttavia mio proposito di limitarle ai casi nei quali non si può provvedere altrimenti.

L'onorevole Lucifero è tornato ad insistere su quanto aveva già detto per le conciliazioni e la cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari.

L'onorevole Lucifero ed i colleghi Bat-

taglieri, Canetta ed altri che a lui si sono associati, vorranno ricordare che su questi due punti mi sono intrattenuto nel mio discorso di stamane; e gli oratori sanno quante sono le difficoltà che si incontrano per la istituzione delle casse di previdenza. Ad ogni modo, ripeto, volgerò ad essa la mia attenzione nell'interesse della classe degli ufficiali giudiziari. Lo stesso, aggiungo ancora, per gli uffici di conciliazione.

L'onorevole Battaglieri ha voluto discutere le norme per le promozioni dei magistrati e si è occupato degli scrutini anticipati e della riforma del regolamento.

Per gli avanzamenti ho già detto che vi è la necessità di segnare regole chiare e precise a garanzia dei diritti acquisiti di ciascun magistrato. Quanto allo scrutinio anticipato, avverto l'onorevole Battaglieri che la questione è proprio in questo momento sul tappeto; e sarà presto risolta.

Gli onorevoli Canetta, Mira e Campi, alle altre considerazioni di carattere generale, ne hanno fatto seguire alcune sulle condizioni del personale dei tribunali e delle cancellerie giudiziarie a Milano. Provvederò nel limite del possibile a che le lagnanze cessino, tanto più trattandosi di un centro così importante anche pel numero grande degli affari che si svolgono in quel tribunale. Al servizio di cancelleria, l'ultima legge mi metterà in grado di prendere decisioni soddisfacenti.

L'onorevole Cavagnari ha ricordato il concetto al quale fu informato il disegno di legge del compianto Zanardelli sull'ordinamento giudiziario intorno alle promozioni della magistratura, cioè il criterio prevalente della anzianità.

Questo criterio non può essere esclusivo: esso è certo da tenersi in massimo conto, ed io dichiarai già nella discussione del disegno di legge Zanardelli-Cocco-Ortu che consentivo in esso, a condizione che si fosse estesa la misura delle promozioni riservate al merito assoluto. Non è possibile rinunciare a ciò senza sicuro danno per la giustizia. Giova di stabilire norme precise, tassative onde accertare le condizioni richieste per la promozione fondata sul merito affinché sia cancellato ogni sospetto di favoritismo. Non è giusto di chiudere la porta ai migliori, per rendere omaggio al solo criterio dell'anzianità: l'anzianità ed il merito, con proporzioni eque e con garanzie rigorose, sono indispensa-

bili per assicurare a tutti la carriera, senza pregiudizio dei reciproci diritti.

L'onorevole Canetta ha raccomandato una maggior cura nella scelta dei presidenti d'Assise e dei giudici istruttori, e le sue considerazioni sono di completa evidenza. Non tutti i magistrati hanno le qualità occorrenti per dirigere un dibattimento, come una elevata coltura e grande esperienza. Anche pei giudici istruttori abbisognano speciali attitudini, trattandosi della funzione giudiziaria più delicata.

Merita anche ogni riguardo la condizione degli aggiunti delle cancellerie e degli uffici d'istruzione, dai quali dipende in gran parte il segreto delle istruttorie. Ad essa provvede in buona parte la legge testè approvata.

L'onorevole Lazzaro, che sono lieto di vedere presente, ha fatte opportune osservazioni sulle spese di giustizia. Confido che egli vorrà tenersi pago delle dichiarazioni da me fatte stamane.

Quanto alla presidenza degli uffici elettorali, affidata a magistrati, se ne potrà trattare in una revisione della legge comunale e provinciale.

Da mia parte non debbo nascondere che preferisco che il magistrato non sia distratto dall'ufficio che gli è proprio.

L'onorevole Rosadi, infine, ha patrocinato la causa dei portieri e degli inserienti presso gli uffici giudiziari. Ripeto che è questione antica e sempre viva, come ha ricordato l'onorevole Fani nella sua relazione e nel discorso eloquente che l'ha seguita. L'argomento non tocca soltanto l'interesse del personale addetto ai servizi più umili nell'amministrazione della giustizia, ma risponde a criteri ed a considerazioni di equità; ed io sarei ben lieto di poter trovare una soluzione completa. Ma le difficoltà di ordine finanziario, altra volta accennate, sono anche oggi assai gravi; ed io non posso prendere impegni senza i necessari accordi col ministro del tesoro. Ad ogni modo, se qualche cosa si potrà fare, non mancherà a questo scopo tutta la mia cooperazione. (*Approvazioni*).

LAZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, ella sa che non si può parlare due volte.

LAZZARO. Desidero ringraziare l'onorevole ministro, e poi debbo dire che forse non mi sono spiegato bene.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, ella, che è il padre del regolamento, (*ilarità*) non

mi metta nella condizione di doverlo violare per lei!

Così rimane approvato il capitolo 28.

Capitolo 29. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari, lire 45,000.

Capitolo 30, Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,908,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Campi Emilio.

CAMPI EMILIO. Prendo occasione dall'iscrizione su questo capitolo per ringraziare l'onorevole ministro degli affidamenti, che ha dato a proposito dell'amministrazione della giustizia a Milano, ed entro nell'argomento speciale, che mi sono proposto di accennare brevemente.

Intendo richiamare l'attenzione del ministro e della Camera sulla frequenza con cui nel nostro paese viene ordinata, per cause di legittima suspicione o di pubblica sicurezza, la remissione delle cause penali da una ad altra Corte di assise.

Voi sapete che questa disposizione del Codice di procedura penale è di natura assolutamente eccezionale, perchè deroga al principio fondamentale della amministrazione della giustizia, che, cioè, i cittadini sieno giudicati dai loro giudici naturali, e perchè dà luogo a gravi inconvenienti pratici. È evidente il sommo disturbo che ne deriva a tutti coloro, i quali sono interessati in una di queste cause così spostate: testimoni costretti a recarsi in lontane regioni, ed ivi trattenuti con quei miseri compensi, con quelle derisorie indennità che loro accorda la tariffa penale. Non è gran tempo, abbiamo avuto lo spettacolo di poveri contadini della Sicilia trasportati nel cuore dell'inverno in una città dell'Italia settentrionale, esposti ai rigori della stagione, nella impossibilità di provvedere ai loro bisogni, tanto che a loro dovette provvedere la carità pubblica.

Anche questa è cosa indecorosa ed umiliante per lo Stato; perchè, quando lo Stato crea ai suoi cittadini nell'interesse pubblico simili doveri, ha anche l'obbligo di non esporre coloro, i quali vi sono costretti, a privazioni come quelle, a cui ho accennato.

Capisco che vi sono circostanze, nelle quali la disposizione del Codice di procedura penale deve trovare applicazione; circostanze in cui in un determinato ambiente è impossibile che la trattazione di una causa sia fatta con quella serenità ed imparzialità che garantiscono l'interesse della giustizia.

Ma da questo alla frequenza con cui questa remissione di cause avviene, ci corre molto.

Ho voluto consultare le statistiche e fare un piccolo studio comparato. La disposizione, alla quale accenno, è copiata dal Codice di procedura penale francese: ebbene la Corte di cassazione di Francia ha rimesso dal 1890 al 1901, che è l'ultimo anno della statistica penale giudiziaria, da una corte all'altra in tutto cinque cause: in Italia sono circa trecento. Tutto nel nostro paese diventa abuso!

Prego quindi l'onorevole ministro di voler portare la sua attenzione sopra questo stato di cose.

Egli questa mattina ha dichiarato che presto porterà il suo esame sulla redazione definitiva del disegno di legge per riforma del Codice di procedura penale. Mi lusingo che l'onorevole ministro vorrà fare oggetto dei suoi studi anche la disposizione, a cui ho accennato, per vedere se non sia possibile di disciplinarne l'applicazione con norme più recise di quelle che esistono oggi. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo subito all'onorevole Campi. I motivi di suspicione o di pubblica sicurezza, che, ai termini dell'articolo 776 del codice di procedura penale, possono determinare la remissione di una causa da una ad altra sede, sono apprezzati e valutati dalla Corte di cassazione alla quale soltanto spetta di decidere.

Una voce. In Francia i casi di remissione sono pochi!

ROSADI. Che c'entra il confronto con la Francia!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non posso affatto entrare in questi giudizi incensurabili del Supremo collegio. Se in Francia i casi di suspicione sono meno frequenti che da noi, ciò deriva evidentemente da condizioni particolari. La Corte di cassazione, è estranea a qualunque influenza di ambiente o interesse di parte, e non è certamente possibile una maggiore guarentigia.

CAMPI EMILIO. Ma intanto si sceglie una Corte piuttosto che un'altra (*Commenti*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io nulla ho da dire sul modo come la Corte di cassazione ha esercitato questa suprema facoltà, sicuro che in ogni caso essa si ispira agli interessi

della giustizia. (*Bene! — Interruzione del deputato Campi.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FANI, *relatore*. Potrà dubitarsi della opportunità del rilievo fatto dal collega Campi riguardo all'eccesso che si verifica sull'uso delle facoltà delle remissioni, se, cioè, debba il rilievo rivolgersi al ministro perchè esamini o meno la questione. Quello, che deve in certo modo tranquillare l'onorevole Campi è questo: che il numero delle remissioni è veramente divenuto così eccessivo che non il ministro, il quale non aveva competenza per farlo, ma lo stesso procuratore generale della Corte Suprema di cassazione se ne è largamente occupato nel suo ultimo discorso...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Perfettamente.

FANI, *relatore*. ... ed ha detto che veramente si eccede, ma lo ha detto precisamente a chi doveva dirlo, e cioè alla magistratura, che unica e sola ha la competenza per ordinare il grave provvedimento del rinvio. L'argomento è stato trattato nella seduta inaugurale della Corte Suprema di cassazione con quella competenza e con quella altezza di vedute, che porta sempre il procuratore generale Quarta in ogni questione...

ROSADI. Ma non ha detto se nel suo ufficio ha fatto requisitorie favorevoli. (*Commenti*).

FANI, *relatore*. Il che vuol dire che, a parte questa indagine, a cui accenna il collega Rosadi, indagine che non può farsi, il sistema pare quanto meno eccessivo. Ma lasciamo, onorevoli colleghi, che se ne occupino le autorità giudiziarie, perchè noi non possiamo discuterne qui in sede di bilancio, nè richiamare su questo punto l'attenzione del ministro. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canetta.

CANETTA. Non rientrerò nella discussione generale a proposito del sistema con cui sono ordinate ed eseguite le perizie penali, ma mi permetto di ricordare alcuni fatti degni dell'attenzione della Camera.

Per esempio è difficile che le autorità inquirenti si decidano a fare nel corso dell'istruttoria le perizie psichiatriche: si fanno le perizie calligrafiche, quelle chimiche, quelle sulle armi, ma quelle psichiatriche no. Ora ciò può dipendere da un abito mentale dei giudici istruttori, i quali affidano sempre di questo strumento d'indagine, per-

chè lo credono preordinato a salvare il colpevole; ma ciò è anche pericoloso, perchè le perizie vengono poi ad interrompere il corso del giudizio quando il processo viene al pubblico dibattimento. Allora i difensori reclamano ciò, che prima hanno inutilmente reclamato, ed il processo si sospende perchè la vigile autorità del presidente non vuole appagarsi, e fa benissimo, di una perizia psichiatrica improvvisata; donde la necessità di assegnare un termine ai periti perchè esaminino il caso sottoposto al loro giudizio e riferiscano. Altro dannoso effetto di questo sistema è che si hanno assoluzioni sbalorditive, e allora si dice subito che vi è stata debolezza nei giudici o insufficienza di criterio nei giurati, e che queste perizie psichiatriche sono un giochetto molto comodo per strappare alla giustizia punitiva anche quelli che meritano condanna.

A Milano è occorso il caso che un capitano di fanteria a riposo un giorno, senza motivo proporzionato al fatto, uccise barbaramente un cittadino.

Il giudice istruttore sapeva dall'istruttoria scritta che questo capitano era stato mandato via dall'esercito perchè affetto da mania di persecuzione.

Ora perchè non fare subito la perizia psichiatrica, perchè non liberare le assise dall'ingombro di questo processo? Invece si è detto che, trattandosi di un ufficiale, una perizia, che nel corso dell'istruttoria concludesse per la sua irresponsabilità, poteva prestarsi a commenti poco favorevoli da parte dell'opinione pubblica, quasi che l'assoluzione per irresponsabilità pronunciata in istruttoria equivallesse ad un favore fatto dall'autorità giudiziaria per il pregiudizio del rispetto dovuto alle istituzioni militari.

Recentemente in un processo per uxoricidio per avvelenamento, tutte le prove indicavano la necessità di una perizia psichiatrica. Non la si fece, ma poi, una volta assegnata la causa a ruolo, si dovette rinviare il processo per due mesi appunto per far effettuare la perizia.

Su un altro fatto richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. Vi è un grande tribunale, in cui le perizie mediche in istruttoria si affidano normalmente ad un solo medico. Sia che si tratti di perizie psichiatriche, o di perizie ostetriche, o di perizie per ferimento in qualunque parte del corpo, o di perizie per avvelenamento, sempre quel perito è chiamato a rispondere come fosse enciclopedico.

Ne consegue, a parte il giusto risentimento degli specialisti e degli altri professionisti, che il perito enciclopedico fa la più ridicola figura al momento della discussione in contraddittorio, anche qui con discapito del principio di giustizia; perchè si finisce poi con dire che i periti di difesa sono sempre fatti per strappare in qualunque modo con qualsiasi artificio o menzogna una diminuzione di pena. Il vero è che tra questi periti e il perito d'accusa, che diventa un impiegato, un burocratico qualunque addetto al tribunale, chi ha migliori strumenti nel dibattimento sono i periti della difesa e non certo quello dell'accusa. Su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, e credo di avere detto cose che meritavano in verità l'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Le osservazioni, che con la sua acuta competenza giuridica ha presentato l'egregio amico Canetta mi richiamano alla questione del collegio peritale unico, sulla quale l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di dividere in parte il mio modesto pensiero. Ma, giacchè parliamo del collegio peritale, io vorrei richiamare l'attenzione del ministro alle tariffe per i periti. L'onorevole ministro sa che queste tariffe sono qualche cosa d'indegno: non si può pretendere che un uomo di scienza vada a scupare il suo tempo ed il suo ingegno per avere il compenso, che si dà ad un facchino, che porta un baule. Quindi l'importanza di questi periti viene anche a scemare per il troppo meschino compenso, che loro si assegna.

FANI, relatore. Una lira e cinquanta centesimi.

SANTINI. Io avrei voluto che il mio esimo collega in professione, e caro amico personale Rampoldi, avesse chiesto di parlare in proposito, egli che si è occupato di questa questione, come di tutte le cose buone. Ma egli non vuol parlare ed io dico molto mediocrementemente, ciò, che egli ottimamente avrebbe detto. Ma credo, anche per la cortese interruzione, direttami dall'esimo nostro relatore, di non aver bisogno di dimostrare come questo meschino compenso di lire 1,50 tolga prestigio all'autorità del perito stesso. Io, quindi, pregherei l'onorevole ministro a voler studiare una riforma da introdursi in quella, che proporrà per il codice penale, anche per questi periti, e che riguardi, non solo l'istituzione del collegio

peritale unico, ma anche l'equo compenso, che a questi periti si deve.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole Canetta, come altri deputati nella discussione generale, ha parlato delle perizie giudiziarie. Certo l'argomento è molto importante e richiede provvedimenti efficaci. Io confido che il nuovo codice di procedura penale potrà migliorare notevolmente questo servizio. Sul fatto che in alcuni tribunali le perizie sono monopolio di un solo individuo, cosa certamente assai scorretta, ebbi a fermare per il passato la mia attenzione. Su ciò rivolsi già vive raccomandazioni con una mia circolare alle autorità competenti. Ma, purtroppo, il male non è scomparso e in qualche luogo questo deplorabile abuso si è riprodotto. Se l'onorevole Canetta vorrà indicarmi con maggiore precisione il caso particolare al quale si è riferito, non mancherò di richiamare chi di ragione al rispetto della legge e delle istruzioni ministeriali.

Prenderò in esame le osservazioni dell'onorevole Santini sulle tariffe delle perizie per vedere se è possibile migliorarle.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 30.

Capitolo 31. Pigionì. (*Spese fisse*), lire 109,066.40.

Capitolo 32. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti. (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

TITOLO II. — Spesa straordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 33. Assegni di disponibilità. (*Spese fisse*), lire 15,867.63.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Novellis.

DE NOVELLIS. Ho chiesto di parlare su questo capitolo per richiamare l'attenzione del ministro e della Camera sulle sorti dei candidati ufficiali giudiziari, che da vari anni reclamano una misura di equità e di giustizia. Essi chiedono di esser compresi tutti in una graduatoria unica, modificando l'articolo 18 del regolamento 28 giugno 1903, e questa loro domanda viene giustificata dal fatto che, mentre in alcune Corti di appello si verifica una deficienza tale che è necessario bandire nuovi concorsi, in altre Corti di appello si ha invece una pleora tale da formare addirittura di costoro una classe di spostati e di malcontenti.

Essi hanno dato gli esami con felice ri-

sultato; hanno ottenuto una nomina, appartengono tutti allo stesso paese, e solo per un articolo di regolamento non sono ammessi a lavorare e a lucrare onestamente di che vivere. In tutte le amministrazioni dello Stato e per tutte le carriere v'è una graduatoria unica: non si capisce perchè per questi poveri ufficiali giudiziari si debba adottare una misura diversa. L'innovazione, che si chiede, non lede gli interessi di nessuno, non viene a gravare sul bilancio dello Stato, cementa sempre più l'unità nelle varie regioni del Regno, e provvede con giustizia alla situazione di una classe, che è completamente spostata, perchè ha avuto una nomina per un posto che non ottiene mai, o che otterrà ad età avanzata, sol perchè appartiene ad una regione anzichè ad un'altra del Regno. Mi auguro l'onorevole ministro vorrà trovare giusta l'osservazione, che ho avuto l'onore di fare, e vorrà provvedere in proposito; come mi auguro che l'onorevole relatore, il quale nella sua elaborata relazione ha avuto parole benevole per gli uscieri, vorrà unire la sua autorevole voce alla mia modesta parola.

FANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FANI, *relatore*. Ebbene, anch'io unisco la mia parola a quella dell'onorevole De Novellis, e raccomando che la sua preghiera sia presa in considerazione dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ben volentieri prenderò in esame l'argomento, del quale si è occupato l'onorevole De Novellis, alla cui raccomandazione si è poi aggiunto l'autorevole relatore della Giunta del bilancio; e mi auguro che si possa trovare una soluzione soddisfacente.

ROSADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

ROSADI. Poichè non si tratta di chiedere nè uno stanziamento nuovo, nè uno spostamento di cifre, cade qui opportuna l'osservazione, che io volevo fare al guardasigilli. Io fui chiamato, insieme con altri colleghi della Camera e con funzionari del Ministero di grazia e giustizia, a far parte di una Commissione, che doveva proporre la riforma degli archivi notarili. Per quello che io so e debbo sapere, la Commissione ha compiuto il suo lavoro e ha presentato la

sua relazione. Ora io chiedo di sapere, oltre quello, che già ho saputo dal discorso generale dell'onorevole guardasigilli, se egli intenda accogliere la relazione, che è stata presentata dalla Commissione, e quando, se è possibile, il frutto dei lavori della Commissione avrà la sua attuazione. Nè ho altro da domandare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi affretto a rispondere, ripetendo quello, che ho detto nel mio discorso, forse in un momento, in cui il collega Rosadi non era nell'aula...

ROSADI. Sì c'ero, ed ho udito!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Tanto meglio. Io ho detto di avere dato uno sguardo alle proposte della Commissione, dei cui effetti finanziari ho qui un quadro sinottico.

La spesa preveduta per l'attuazione di quelle proposte è rilevantissima. Io le prenderò in esame con ogni benevola disposizione; e non riuscendo possibile di accoglierle integralmente, mi auguro che, almeno in parte, possa provvedersi per questo personale, certo degno della maggiore considerazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 33.

Capitolo 34. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 35. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 1,000.

Categoria quarta. *Partite di giro*. — Capitolo 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 161,913.43.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 1,911,487.

Debito vitalizio, lire 7,158,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 34,464,233.78.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 43,533,720.78.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 17,299.63.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 17,299.63.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 43,551,020.41.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 161,913.43.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria prima. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 43,551,020.41.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 161,913.43.

Totale generale, lire 43,712,933.84.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Libertini Gesualdo di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI GESUALDO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una linea di navigazione tra Genova e l'America centrale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Libertini Gesualdo della presentazione della relazione sul disegno di legge: « Istituzione di una linea di navigazione tra Genova e l'America centrale ».

Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata dell'amministrazione del Fondo per il culto.

TITOLO I. *Entrata ordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi*. — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 280,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 1,500.

Capitolo 3. Consolidato 3,50 per cento, lire 8,815,000.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte valori, lire 11,200.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 133,000.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873 del quale non furono consegnati i titoli, *per memoria*.

Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 170,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 5,400,000,

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (Articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,425,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,174,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 20,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — *Contributi*. — Capitolo 12. Cocontributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, lire 1 milione.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Esazioni di capitali*. — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,000,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 9,240,700.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli (*per memoria*).

Altre rendite patrimoniali, lire 5,570,000.

Proventi diversi, lire 2,619,000.

Totale del titolo I — *Entrata ordinaria*, lire 17,429,700.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — *Contributi*, lire 1,000,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali*, lire 2,000,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 3,000,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 20,429,700.

Si passa alla discussione dei capitoli della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto.

TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Personale (*Spese fisse*), lire 516,500.

Spetterebbe la facoltà di parlare all'onorevole Daneo che non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. Gli impiegati del Fondo per il culto, pure riconoscendo di avere avuto un miglioramento colle modificazioni di due anni or sono, si sono permessi di formulare un memoriale, nel quale fanno presenti i loro desideri per qualche ulteriore miglioramento del loro organico, allo scopo specialmente di mettere in una condizione migliore gli straordinari, ed anche di facilitare un poco le loro carriere, che, trattandosi di organico

molto limitato, riescono soverchiamente chiuse.

E poichè in questo memoriale si dichiara che i ritocchi da essi proposti non pregiudicano per nulla quelle innovazioni radicali, che eventualmente si potranno introdurre nell'amministrazione del Fondo per il culto, e d'altra parte si assicura che i ritocchi domandati non importano alcun onere all'amministrazione stessa, ma si possono fare con semplici spostamenti di cifre nella stessa categoria delle spese di amministrazione, così mi permetto di pregare l'onorevole ministro guardasigilli di voler prendere in benevola considerazione le domande di questi suoi impiegati per vedere come sia possibile di accontentarli.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo subito che prenderò in esame il memoriale, al quale ha accennato l'onorevole Cornaggia; e se esso risponderà a quei criteri, ai quali l'onorevole deputato si è riferito, cioè alla possibilità che non vi sia nessun onere nuovo, ma un semplice spostamento di cifre, sarà più facile accoglierne le proposte.

Sarò lieto se la cosa potrà esser conforme ai desideri dell'onorevole Cornaggia e degli impiegati, dei quali è venuto qui a portare la voce e le domande.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 1. (*È approvato*).

Presentazione di un disegno di legge

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare, per presentare un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per aumenti e diminuzioni, che si compensano, su alcuni capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1904-1905.

Domando che sia dichiarato di urgenza e trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di un disegno di legge per aumenti e diminuzioni che si compensano su alcuni capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1904-1905.

L'onorevole ministro propone che questo disegno di legge sia dichiarato di urgenza e trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono opposizioni, le proposte dell'onorevole ministro s'intendono approvate.

(*Sono approvate*).

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Capitolo 2. Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 70,000.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 120,000.

Capitolo 4. Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 300,000.

Capitolo 5. Indennità pel Consiglio di amministrazione e indennità varie al personale in servizio della Direzione generale, lire 32,000.

Capitolo 6. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato, ed alle rispettive famiglie, lire 15,000.

Capitolo 7. Spese pel servizio esterno, lire 45,000.

Capitolo 8. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti — Legge 22 giugno 1874, n. 1962, lire 76,000.

Capitolo 9. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 10. Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 155,000.

Capitolo 11. Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Capitolo 12. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 32,000.

Capitolo 13. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 10,000.

Capitolo 14. Spese d'ufficio, lire 30,000.

Capitolo 15. Affitto del locale di residenza dell'Amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,975.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 17. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 18. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione, risoluzione di censi, mutui, ecc. spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (*Spesa obbligatoria*), lire 33,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 19. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Capitolo 20. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 21. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 260,000.

Capitolo 22. Tassa di registro e bollo e sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 23. Spese postali e telegrafiche (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Spese patrimoniali. Capitolo 24. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 25. Spese per terreni, fabbricati, mobili, e arredi sacri ad uso delle chiese delle religiose e dell'Amministrazione — Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea (*Spesa obbligatoria*), lire 230,000.

Capitolo 26. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 870,000.

Capitolo 27. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 15,000.

Capitolo 28. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 360,000.

Capitolo 29. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 30. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse*), lire 20,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 31. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 32. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 2,700,000.

Capitolo 33. Assegni ai membri delle

collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 750,000,

PRESIDENTE. — A questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI. Innanzi alla Giunta delle petizioni deve essere da tempo una memoria inviata da alcuni cittadini ai quali, se incombono doveri, debbono pure essere riconosciuti diritti, come deve essere in ogni Governo civile e specialmente in un Governo liberale. Voglio parlare dei canonici delle cattedrali d'Italia, i quali dimandano una cosa equa, e cioè di essere equiparati ai parroci e che loro si assegni lo stesso supplemento di congrua.

Il trattamento, che il Governo oggi fa ai parroci ed ai canonici, è assolutamente diverso; ai primi il Governo nulla ha tolto, anzi ha per essi aumentate, sebbene in limiti modesti, le rendite, detraendole dal patrimonio degli enti indemanati o convertiti, quali sono appunto quelli dei canonici, ai secondi invece ha tolto più della metà delle rendite colle disposizioni seguenti:

per la liquidazione del loro patrimonio fatto in base ad una denuncia che si sapeva richiesta a scopo fiscale e che doveva ritenersi inferiore al vero;

per avere imposto a questa rendita così diminuita la tassa del 30 per cento;

per avere imposto su questo residuo di rendita la tassa di ricchezza mobile del 20 per cento;

per avere gravato questo residuo di patrimonio con la tassa di manomorta.

In sostanza questi cittadini, dopo tante falcidie, vengono a godere appena un terzo di quanto precedentemente possedevano. Non ho bisogno di spendere molte parole per richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore sopra una questione, che è veramente di giustizia, specialmente in un Governo liberale, e credo che la mia raccomandazione sia magnificamente affidata. Non presento ordini del giorno, ma spero che l'onorevole ministro ed il relatore vorranno darmi un affidamento in proposito.

Invito il ministro guardasigilli a presentare un disegno di legge, per il quale, in base alle leggi, che dispongono sull'abolizione e sulla conversione dei beni ecclesiastici, in base alle leggi sulle guarentigie del 13 maggio 1871 e sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, le condizioni dei canonici delle cattedrali, che non hanno

mille lire di rendita, siano equiparate finanziariamente a quelle fatte ai parroci poveri con le leggi del 1892 e del 1899.

Una volta si diceva ch'è'era il canonicato, ma mi pare che oggi ci sia tutt'altro che un canonicato; sono cittadini italiani che versano in condizioni miserrime e che hanno bisogno delle maggiori considerazioni da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Della petizione di cui si interessa l'onorevole Santini si occupa anche la relazione. Però l'onorevole Fani dopo avere esposto le domande dei canonici delle cattedrali e le ragioni da essi addotte, aggiunge: « La Giunta per il suo istituto non può, nè deve dire in proposito il suo pensiero. Essa si limita quindi a segnalare la petizione all'onorevole ministro per quei provvedimenti che riterrà conformi a giustizia ».

SANTINI. Appunto per questo mi rivolgo al Governo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ed io le rispondo che non posso prendere impegno di accogliere questa domanda. I canonici delle cattedrali chiedono di essere equiparati ai parroci, mentre noi non abbiamo purtroppo potuto assicurare finora a questi ultimi quello che per legge è stato loro promesso. Bisogna rimettere ad altro tempo l'esame della richiesta. Ad essa non può ora assolutamente provvedere il Fondo per il culto per gli oneri che gravano sul suo bilancio. E il ministro del tesoro non potrebbe in atto consentire che l'erario dello Stato si sostituisca pei canonici delle cattedrali al Fondo per il culto. Prego quindi l'onorevole Santini di non voler insistere, mantenendo impregiudicata ogni risoluzione per l'avvenire.

CABRINI. Fateli iscrivere alla Camera del lavoro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 33.

Capitolo 34. Assegni al clero di Sardegna, (*Spese fisse*) lire 751,500.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Pochi sapranno quale origine abbiano questo capitolo ed il suo stanziamento di 751 mila lire. Questo non è uno di

quei capitoli nei quali l'autorità dello Stato si esplica *jure imperii*, per provvedere ad un servizio di pubblico interesse, ma risponde ad un obbligo corrispettivo assunto dallo Stato verso il clero sardo. E l'obbligo corrispettivo origina da ciò, che nel 1851 furono soppresse le decime in Sardegna, ed allora per il mantenimento di quel clero si fece una specie di estimo corrispondente, poco su, poco giù, a quello che poteva essere l'entità della decima percepita annualmente in tutta l'isola: e su quest'estimo lo Stato si obbligò di indennizzare il clero minore, e di sopperire alle spese di culto, come corrispettivo delle decime che furono abolite.

Io non so se sia stato un servizio buono o cattivo questo per il clero sardo. Fatto sta che sono passati 53 anni e le condizioni economiche, anche nelle regioni meno favorite dalla fortuna, sono migliorate, cresciuti per necessità di cose i bisogni, mal'assegnamento in parola è rimasto tal quale. A che cosa dovea provvedere e si provvede più specialmente con questa cifra di 751 mila lire? Alle congrue dei parroci, ad una specie di indennità ai vice-parroci, ed alle spese di culto per le parrocchie, per le quali o non esistono beni, o non possono sostenerne le spese i comuni. I tempi dimostrarono la insufficienza dello assegno ai parroci, ai quali fu provveduto in tutto lo Stato, e perciò anche in Sardegna con leggi successive. La quota attribuita ai vice-parroci è di 300, o 350 lire, e tale è rimasta sino ad oggi. La somma è molto modesta, e se il povero vice-parroco non ha altri santi cui votarsi, certamente con le 350 lire all'anno non riesce a sbarcare il lunario.

È difficile trovare una soluzione soddisfacente a questo stato di cose, se non proponendo un'aumento al capitolo, che non mi sarebbe certo consentito dal ministro. Nè io vengo a chiedere che si aumenti ora lo stanziamento per favorire i vice-parroci. Lo scopo per cui ho preso la parola è ben diverso, e più modesto, cioè il seguente: dalla somma di lire 751,000, detratti i corrispettivi così magri, rimangono 12,000 lire che sono divise in indennità al clero più bisognoso, ed in ispecie agli stessi vice-parroci. (*Conversazioni animate*). Per un vice-parroco che prenda anche 350 lire annue, questo supplemento è ben poco. Tuttavia il ministro ha sempre dato, quando potenti ragioni di equità lo consigliavano, qualche cosa in più, in passato: veda onorevole ministro di tornare in questo all'antico: a lei non mancano i mezzi, nè i capitali

più pingui a questo scopo, e può farlo senza ledere i diritti dei terzi, dando la naturale destinazione ai fondi di provenienza ecclesiastica provveda perchè questa specie di carità che si fa ai vice-parroci sia un po' più decente per chi dà, e più corrispondente ai bisogni di chi riceve 50 lire a chi ne percepisce 350 sono troppo poca e troppo misera cosa. Provveda dunque il ministro facendo in modo che quando un indennizzo personale deve corrispondersi, questo sia in misura più equa, tanto più, come è stato già notato, ed è notorio, non tutte le erogazioni fatte in passato dagli economati rispondono alla ragione dei fondi stessi, ed al precetto della legge.

PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli, ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prenderò in esame l'argomento, su cui l'onorevole Pala ha richiamato la mia attenzione per provvedere nei limiti del possibile.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

AGUGLIA. Mi onoro di presentare alla Camera una relazione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Si ritorna di nuovo ai capitoli del bilancio.

Capitolo 35. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse*), lire 415,000.

Capitolo 36. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e 'assegni transitori a sacerdoti sospesi a *divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 75,000.

Capitolo 37. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 38. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifi monumentali (*Spese fisse*), lire 105,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

DI SCALEA. Consenta la Camera che io richiami l'attenzione dell'onorevole ministro sopra una grave questione, che riguarda il contributo dei vescovi di Sicilia alla manutenzione delle cattedrali siciliane. È una questione, che si trascina attraverso i secoli nell'isola nostra, e che ha grande importanza per il patrimonio artistico, creato da quella gloriosa dinastia dei Normanni, che fece opera politica e religiosa elevando monumenti in cui l'immortalità dell'arte illumina l'eternità della fede.

Come l'onorevole ministro, siciliano, saprà, questa questione è stata sollevata parecchie volte nel Parlamento siciliano.

I Re normanni (sarò breve, sebbene cominci dai Re normanni) quando assegnarono le dotazioni ai vescovi, imposero che il quarto di queste dotazioni fosse devoluto alla manutenzione di quelle cattedrali; e fecero opera giusta perchè essi non solo in quelle cattedrali avevano rinchiuso il pensiero religioso, ma avevano anche sintetizzato il pensiero civile del periodo in cui venivano ad umanizzare il vangelo nell'Isola nostra, congiungendo all'arte araba l'arte cristiana. Essi volevano abbattere i templi e le moschee e creare, sormontati dalla croce, i magnifici monumenti dedicati alla gloria del Nazzeno. Perciò il quarto della rendita dei vescovi, fu da loro destinata alla manutenzione delle chiese.

Passarono i secoli; nel 1514 dai tre bracci del Parlamento siciliano, compreso il braccio ecclesiastico, si lamentò l'incuria con la quale i vescovi osservavano l'altissimo dovere della manutenzione delle cattedrali; epperò, trasformando la legislazione, anzichè il quarto, si assegnò come contributo dei vescovi il quinto delle rendite diocesane, togliendo però ai vescovi l'amministrazione di questo contributo che fu dato ad un magistrato speciale, la maramma.

Non ostante queste provvidenze del Parlamento siciliano si rinnovarono i reclami e le doglianze; e intanto le cattedrali normanne, sparse per l'Isola, da Monreale a Cefalù, andavano decadendo. Si fu allora che sotto il vicerè Vega, si fece un'altra

prammatica, nella quale si ripeterono le stesse doglianze, e si impose ai vescovi che facessero quello che la legge aveva assegnato loro come onere. Ma anche questo non valse.

Nel 1743 regnando Carlo III, sovrano illuminato, il quale voleva provvedere alla redenzione di questo patrimonio ecclesiastico ad artistico il Governo codificò tutte le decisioni dei regi visitatori, (era questa una magistratura speciale, che esaminava e studiava le questioni, e imponeva l'onere straordinario man mano che abbisognava pel restauro delle cattedrali); questa codificazione delle decisioni dei regi visitatori fu poi trasformata in una legge Ferdinanda del 1833. Ora questa legge, onorevole ministro (e qui ho riassunto brevemente il passato, per rientrare nella questione dell'oggi, sulla quale richiamo l'attenzione anche dell'onorevole ministro della pubblica istruzione), in un articolo assegna alla fabbriceria, alla maramma, l'alta autorità di votare e deliberare le somme necessarie alle spese straordinarie per la manutenzione delle cattedrali siciliane.

E per entrare nella questione scottante dell'oggi, segnalo all'onorevole ministro di grazia e giustizia, il fatto che la fabbriceria del duomo di Cefalù ha compiuto l'ufficio di assegnare quale somma spetti al vescovo, e che anche la questione, politica e giuridica è stata esaurita da una Commissione, della quale è stato relatore un insigne cultore della storia del diritto, il professore Calisse. Egli ha dimostrato in una mirabile relazione l'obbligo del vescovo al contributo per la cattedrale; ha dimostrato, alla stregua della storia documentata, come questo dovere non sia stato finoggi eseguito, e ha sottoposto all'esame del Ministero le sue conclusioni. Non leggerò alla Camera questa relazione. Essa è una vera monografia di storia politico-ecclesiastica del nostro paese. Ivi si discute se la legge delle guarentigie abbia distrutto tutte le legislazioni antecedenti, e si risponde negativamente. Io, modestissimo cultore del diritto, mi associo a queste conclusioni, perchè credo che rispondano non solo al diritto, ma anche al buon senso.

La legislazione antecedente regionale non può infatti essere distrutta da una legge generale, che regola solo i rapporti dello Stato con la Chiesa. Aggiungo anche che in Sicilia l'abolizione della legazione apostolica, che sarebbe l'argomento per cui si potrebbe arrivare alla conclusione che la legge delle

guarentigie abbia soppresso questi oneri, non implica l'abolizione di una legislazione stabilita durante l'imperio di quel privilegio, del quale furono gelosi custodi i Sovrani nostri in Sicilia.

Ora se Ferdinando il Cattolico, se Carlo III, se Ferdinando II, sovrani indubbiamente non avversi all'altare, tanto che il primo si chiama Ferdinando il Cattolico, vollero richiamare i vescovi a questo loro dovere, è strano che lo Stato laico italiano non li abbia richiamati con quella intensità ed efficacia che credo necessaria in una questione così importante. E dico subito la ragione perchè credo lesi i diritti dello Stato. La legge Ferdinanda del 1833 stabilisce che la fabbriceria si sostituisca ai diritti, che aveva quel magistrato che si chiamava il visitatore; cioè che le deliberazioni sue siano esecutive *de jure*, e che contro queste deliberazioni il vescovo non abbia altro diritto che quello di ricorrere al giudizio del magistrato.

Ora la fabbriceria del duomo di Cefalù ha già stabilito la spesa; ma questa spesa è stata oggetto di controversia; ed io credo che questa controversia (non ne faccio nessun carico all'onorevole ministro) sia stata più col Ministero della pubblica istruzione e con la Direzione generale delle belle arti che non col Ministero della giustizia. Questa controversia pregiudica il diritto dello Stato; ed il Ministero rappresenta lo Stato.

Lo Stato, senza fare questioni politiche, che sono molto lontane dal mio pensiero in questo momento, ha il dovere di fare rispettare un diritto che, secondo me, è intangibile, finchè il Parlamento italiano non l'avrà distrutto con altra legge.

Ora avviene che la deliberazione della fabbriceria non è stata eseguita, che lo Stato è sceso a patti, a transazioni col vescovo di Cefalù. Tutte queste trattative sono diminuzioni della autorità dello Stato contro una legge, che deve essere rispettata. (*Benissimo!*)

Prego dunque il ministro guardasigilli di esaminare con occhio sereno, tranquillo, obiettivo, questo grave argomento ed irrichiamare il ministro della pubblica istruzione; perchè quel monumento insigne, che è il Duomo di Cefalù, fra una controversia e un'altra, fra una lettera del ministro e una risposta del vescovo, resta vittima delle lesioni del tempo e dell'incuria degli uomini, con disdoro dell'arte italiana e dell'amministrazione italiana.

Desidero che questa questione sia esa-

minata e dal lato giuridico e dal lato artistico, e spero che questo voto mio non resti inascoltato e corrisponda al pensiero del ministro, alla sua coscienza di siciliano. Perchè egli non può non sentire l'orgoglio altissimo di conservare queste gloriose vestigia del passato, queste chiese, in cui la pietà della fede era animata dal sorriso dell'arte e della bellezza. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvezzi.

MALVEZZI. Io pure parlerò brevemente di un soggetto storico. Avevo in animo di presentare una interrogazione; non l'ho fatto, perchè mi sembra più adatto luogo questo per fare le raccomandazioni che mi permetto di sottoporre all'onorevole guardasigilli.

Parlo della chiesa di San Giacomo in Bologna: insigne per storiche memorie, notissima perchè contiene una raccolta pregevolissima di quadri. Valga per tutti il ricordo della Cappella Bentivoglio, dove è il più mirabile dipinto del Francia che si conosca.

Ricordo ancora che per la cappella Bentivoglio parlò alla Camera l'onorevole Minghetti, e commosse persino quel ministro, qualche volta un po' scettico, che era il Depretis. Io pure desidererei di commuovere l'onorevole ministro guardasigilli, che sente vivamente il culto del bello e del buono. La chiesa di San Giacomo si trova in condizioni molto pericolose, specialmente per il tetto minacciante rovina in varie parti. Ciò che è peggio, le acque piovane danneggiano un mirabile portico della rinascenza della metà del 1400, addossato alla chiesa, ammiratissimo da quanti vengono a Bologna. L'ufficiatura del tempio si trova in condizioni misere, perchè i due religiosi ai quali è affidato in custodia non hanno mai avuto il più piccolo aiuto e vivono a stento. Onde ogni forestiero, che viene a visitare quella chiesa (e nessuno manca di entrarvi) rimane tristamente impressionato dalle macchie di umidità che appaiono in ogni luogo e dallo stato di abbandono in cui essa si trova in una città dove generalmente le opere d'arte sono curate e amate.

È a mia conoscenza che fu fatta dalla Intendenza di finanza una perizia per il restauro e per il consolidamento del ruinoso tetto e del vicino elegante campanile. Epperò io con brevi parole, ma con vivissima preghiera, insisto perchè l'onorevole guardasigilli (e ho piacere di vedergli al fianco il ministro dell'istruzione, che deve curarsi

di queste cose) provveda affinché alla perizia segua presto qualche lavoro di riparazione che valga ad impedire maggiori danni.

Raccomando anche al ministro di guardare se vi sia modo di mettere l'ufficiatura della chiesa di San Giacomo in migliori condizioni.

E poichè mi piace di essere pratico, aggiungo che si va verificando che le chiese, già di ordini religiosi, siano affidate in custodia alle mense vescovili, le quali sono evidentemente più adatte per mantenerle in migliori condizioni. Ma evidentemente un contratto di questo genere non potrebbe passare tra il Fondo culto e la mensa arcivescovile di Bologna, se la chiesa di San Giacomo non fosse posta in condizioni da allontanare pericoli di rovina. Sono sicuro di avere consenzienti tutti i miei concittadini, anzi tutti coloro che amano l'arte, in questa mia raccomandazione; e mi compiacio di vedermi accanto un altro rappresentante della città di Bologna, l'onorevole Marescalchi, che con la sua adesione dà autorità alle mie parole, alle mie preghiere. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

SOCCHI. Aggiungo soltanto una parola per associarmi completamente a quanto ha detto così bene l'onorevole Di Scalea; e non è per un sentimento di vanità da parte mia, ma per rispondere ad un dovere perchè io sono stato fatto immeritadamente vice presidente di una Commissione, che si è dedicata a far risolvere al più presto questa questione tra lo Stato ed il vescovo di Cefalù. Il Ministero della istruzione pubblica, e quello della grazia e giustizia più volte hanno mandato lettere promettendo ora una cosa, ora un'altra; ma una decisione concreta e precisa non l'abbiamo avuta mai. Non annoierò la Camera ripetendo male le belle parole del mio amico personale Di Scalea. Ma anch'io prego e il ministro guardasigilli e quello della istruzione perchè vogliano dirci sin da oggi una parola confortante (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia è dei culti. L'onorevole Malvezzi ha richiamata la mia attenzione sulle condizioni di quel magnifico monumento d'arte che è la chiesa di San Giacomo in Bologna. Se ne avrò la possibilità, disporrò la concessione di qualche sussidio sui fondi specialmente destinati ai restauri delle chiese.

L'onorevole Di Scalea ha risollevato una grave quistione alla quale non ho mancato di rivolgere le mie cure, avendo essa vivamente appassionato quanti in Sicilia e in tutta Italia si interessano alla conservazione dei più insigni monumenti di carattere religioso. Il mio onorevole predecessore alla Commissione, ricordata dall'onorevole Di Scalea, presentò un quesito semplice e preciso: « studiare i limiti degli obblighi dei vescovi di Sicilia per la conservazione delle cattedrali e degli altri edifizî sacri ed i mezzi per ottenerne l'adempimento ».

La Commissione, composta del direttore generale delle antichità e belle arti, Fiorilli, del direttore generale dei culti, Cocucci, e del professore Carlo Calisse, così valoroso cultore delle discipline storico-giuridiche, venne ad una conclusione che naturalmente troncò ogni dubbio. Essa affermò l'obbligo dei vescovi delle chiese di Sicilia di cedere una parte delle rendite dei propri benefici alle maramme istituite presso ciascuna di esse, per essere spese nelle opere di manutenzione ordinaria e in quelle straordinarie di restauro delle chiese cattedrali, alla provvista degli arredi ed alla riparazione dei palazzi vescovili. La Commissione riconobbe anche nello Stato, per la eventualità che dovesse ricorrersi a mezzi coattivi, il diritto di valersi del sequestro di manoregia, in conformità dell'articolo 17 del vigente regolamento economale del 2 marzo 1899.

Avuta cognizione di questo parere, che il Ministero ha accettato, ho preso i debiti accordi col mio collega della pubblica istruzione sulle misure da adottare. Oramai si tratta solo di determinare la misura del concorso e le modalità necessarie per iniziare le opere di restauro; ma sul diritto dello Stato non vi è più dubbio alcuno, essendo da questo lato la controversia completamente risolta. (*Bene!*).

Lasci l'onorevole Di Scalea ai due Ministeri interessati di concordare i provvedimenti che occorrono per soddisfare l'antico e legittimo voto delle popolazioni siciliane, e stia sicuro che essi varranno anche per la cattedrale di Cefalù di cui più specialmente l'onorevole Di Scalea si è occupato, tanto più che la questione sorse appunto a proposito dei restauri indispensabili alla cattedrale medesima.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si intende approvato il capitolo 38.

Capitolo 39. Rendita dovuta ai comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191, lire 1,680,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Schanzer.

SCHANZER. Lo stanziamento di lire 1,680,000 pel quarto di rendita delle sopresse corporazioni religiose che in base alle leggi 7 luglio 1866 e 4 giugno 1899 si corrisponde ai comuni, dà luogo ad una questione importante sia in riguardo dei comuni, sia in riguardo dello Stato e di un altro ente interessato nella liquidazione del fondo per il culto, cioè della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Su questa questione mi sia lecito richiamare brevemente l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro.

Come è noto, fino all'esercizio finanziario 1899-900 il quarto di rendita delle sopresse corporazioni religiose si pagava unicamente ai comuni di Sicilia, per i quali la legge del 1866 aveva creato un regime speciale, disponendo che questo pagamento si dovesse fare immediatamente, con decorrenza dal primo gennaio 1867. Per tutti gli altri comuni, per quelli cioè di terraferma e della Sardegna, l'articolo 35 di quella legge invece disponeva che, estinguendosi man mano le pensioni monastiche e dopo rimborsato il prestito che il Fondo per il culto era stato autorizzato a contrarre, l'avanzo che si sarebbe man mano reso disponibile si doveva attribuire per un quarto ai comuni e per gli altri tre quarti allo Stato.

L'amministrazione del Fondo per il culto sino all'esercizio 1899-900 ritenne che la condizione della legge non si fosse verificata, cioè che non vi fosse un avanzo disponibile, e ritenne questo perchè interpretava la legge nel senso che, per potersi parlare di avanzo disponibile, il Fondo per il culto avrebbe prima dovuto soddisfare a tutti quanti gli oneri legislativi posti a suo carico e precisamente a quelli enumerati nell'articolo 28 della legge del 1866 il quale, oltre ai pesi inerenti ai beni passati al Demanio e oltre al pagamento delle pensioni monastiche, mette a carico del Fondo per il culto tutte le spese di culto che gravavano il bilancio dello Stato, l'aumento delle congrue parrocchiali sino ad 800 lire e, quello che più particolarmente qui interessa, le spese di culto che facevano carico ai comuni ed alle provincie.

E però, come dicevo, l'amministrazione del Fondo per il culto non pagava nulla

per questo titolo sino al 1900 nè ai comuni nè allo Stato. Ma vennero le impazienze finanziarie dello Stato, secondo le qualificava l'onorevole relatore Fani nella relazione sul bilancio dell'anno scorso, ed il Parlamento dovette votare alcune leggi speciali, quelle del 1892, del 1893, del 1894 e la legge di bilancio del 1899-900 per effetto delle quali leggi lo Stato conseguiva sulla sua quota futura una anticipazione di 29 milioni e mezzo.

Questo cattivo esempio, scusate la frase, dato dallo Stato risvegliò gli appetiti anche dei comuni, mentre d'altra parte i parroci, che sono certamente degni di molta considerazione, levarono la voce per ottenere l'aumento delle congrue.

Venne così la legge del 4 giugno 1899 che, mentre autorizzava l'aumento delle congrue parrocchiali, stabiliva che si dovesse fino da quell'esercizio stanziare nel bilancio un milione da ripartirsi in via di anticipazione per il titolo del quarto di rendita fra i comuni di terraferma e di Sardegna, aggiungendo che questo milione si dovesse di anno in anno aumentare in proporzione del quarto delle ricadenze delle pensioni monastiche. Così la somma di un milione stanziata nel bilancio 1899-1900 e mantenuta come stanziamento minimo nei bilanci successivi, aumenterà ancora negli esercizi futuri.

Ora, badate che lo stanziamento complessivo di lire 1,680,000 portato dal capitolo 39 dello stato di previsione che stiamo esaminando, non profitta già a tutti i comuni, ma solo a 1,412, di cui 1,202 di Terraferma e di Sardegna, e 210 comuni di Sicilia, mentre che ancora nulla si è fatto, in adempimento dell'articolo 28 n. 5 della legge del 1866, per tutti gli altri comuni gravati di spese di culto. Di guisa che si è creata a quei 1,412 comuni una condizione privilegiata anticipando loro una rendita la quale, giuridicamente almeno, non è ancora disponibile, non avendo il Fondo per il culto ancora adempiuto a tutti gli oneri di legge; e nulla invece si è fatto per tutti gli altri comuni molto più numerosi che hanno diritto allo sgravio delle spese di culto in base alla disposizione di legge citata. Al quale proposito ricorderò che il Senato del Regno, quando si votava la legge del 4 giugno 1899, invitava formalmente il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'articolo 28 n. 5 della legge 7 luglio 1866.

Si dirà: come fa l'amministrazione del

Fondo per il culto a pagare delle rendite non disponibili, almeno giuridicamente parlando, secondo l'interpretazione della legge del 1866 dalla stessa amministrazione costantemente ammessa e seguita? La risposta è semplice ed è nella gestione promiscua dei due patrimoni regolare e secolare, per cui è possibile di supplire alle deficienze dell'uno con le eccedenze dell'altro, gestione promiscua la quale, se nei primi tempi dell'istituzione del Fondo per il culto ha potuto rendere buoni servizi, oggi, a mio modesto avviso, è dannosa e gravida di pericoli, perchè tutti sanno che la legge mette speciali oneri a carico di un patrimonio e dell'altro e stabilisce speciali diritti dello Stato e degli altri enti interessati in riguardo a ciascuno di essi.

E sapete quale è stato l'effetto di questa gestione promiscua? È stato questo, che si è arrivati ad una tale confusione che oggi non si conosce più la consistenza nè dell'uno nè dell'altro patrimonio, non si conosce più l'ammontare delle ragioni creditorie dello Stato, dei comuni e della Cassa nazionale di previdenza verso l'uno o l'altro patrimonio.

E do subito la prova di questa asserzione ricordando che, in seguito ad un ordine del giorno del Senato, il ministro guardasigilli Cocco-Ortu nominò nell'agosto 1901 una commissione con lo speciale incarico di determinare le quote a cui avrebbero avuto diritto Stato, Comuni e Cassa nazionale di previdenza.

Ebbene, le sorti un poco singolari di questa Commissione meritano di essere ricordate.

Convocata una prima volta sotto la presidenza dell'onorevole Talamo per uno scambio generico di idee, fu nominata una Sottocommissione con l'incarico di esaminare e di determinare le quote dei singoli enti. E la Sottocommissione nel febbraio del 1902 presentò una ponderosa relazione del lavoro compiuto e dei risultati ottenuti. Ma che accadde? Comunicata la relazione agli altri membri della Commissione, il rappresentante del Ministero dell'interno insorse nell'interesse dei comuni, e alla lor volta i due rappresentanti la Cassa nazionale di previdenza, cioè il compianto senatore Picardi ed il commendatore Magaldi del Ministero di agricoltura, industria e commercio, protestarono contro le conclusioni della Sottocommissione con un amplissimo memoriale a stampa.

In seguito a questo contrasto tra i commissari il Ministero di grazia e giustizia si appigliò al partito di non convocar più la Commissione la quale quindi non si sa se sia più in vita o defunta.

Non mi fermerò sulle obiezioni che in seno alla Commissione sollevò il rappresentante del Ministero dell'interno, ma bisogna pure che dica alla Camera fino a qual punto si navighi nell'incertezza, ed a quali conclusioni assolutamente diverse si arrivi, ricordando che i due commissari Melani, ragioniere generale dello Stato, e Tami, allora direttore generale del Fondo per il culto, valutavano il patrimonio regolare a 203 milioni, con 154 milioni di oneri legislativi; mentre gli altri due commissari, cioè Picardi e Magaldi, valutavano il patrimonio regolare a 257 milioni, cioè 54 milioni di più, con soli 10 milioni di oneri legislativi, vale a dire con una eccedenza disponibile di 247 milioni. La conseguenza della differente valutazione è questa che secondo gli uni la Cassa nazionale di previdenza non avrebbe più diritto che a 700 mila lire, secondo gli altri a 15 milioni e mezzo. E un analogo spostamento si ha per il credito dello Stato che secondo gli uni ascenderebbe a sole lire 3,394,000 e secondo gli altri a lire 185 milioni.

Una voce. Scusate...!

SCHANZER. Queste differenze impressionanti derivano non solo da differenti valutazioni contabili dei beni, ma anche e soprattutto da differenze di interpretazione della legge. Sostanzialmente la differenza di interpretazione si concreta in questo che gli uni credono che tutti gli oneri enumerati dall'articolo 28 della legge del 1866 debbono far carico al solo patrimonio regolare, mentre gli altri ritengono che al patrimonio regolare debba far carico solo ciò che è contemplato ai nn. 1 e 2 dell'articolo, cioè i pesi inerenti ai beni passati al demanio e le pensioni monastiche, dovendo a tutto il resto provvedere il patrimonio secolare.

Chi ha l'onore in questo momento di parlare alla Camera sostenne a suo tempo come membro della ricordata Commissione, non più convocata, la prima tesi ed osservò, che pagando in anticipazione ai detti 1412 comuni il quarto di rendita, si veniva a ritardare ingiustamente ed indefinitamente lo sgravio di tutti i comuni dalle spese di culto.

Ma oggi io non mi indugio nello svolgi-

mento delle ragioni che militano a favore della tesi da me seguita, sia per non far perdere tempo alla Camera e sia anche perchè nel frattempo, debbo riconoscerlo, la tesi contraria ha avuto il suffragio autorevolissimo, oltrecchè del memoriale Picardi e Magaldi, anche di un parere legale elaborato dal nostro collega onorevole Gallo nell'interesse della Cassa nazionale di previdenza, di un parere del Consiglio di Stato del 1° luglio 1904 e dell'opinione manifestata dall'onorevole relatore Fani il quale nella relazione sul bilancio dell'anno scorso metteva le spese di culto dei comuni tra gli oneri del patrimonio secolare. Io potrei dire d'altra parte che l'opinione da me preferita e conforme a quella dei commissari Tami e Melani, non sembra ancora essere stata sconfessata dalla stessa amministrazione del Fondo per il culto, se debbo giudicare dalle sue più recenti pubblicazioni; e credo che anche l'onorevole Fili-Astolfone, tanto esperto nella difficile materia, l'anno scorso abbia manifestata la stessa opinione nella discussione del bilancio. Ma, come dico, non entrerò nel merito della grave ed intricata questione, anche perchè, mentre essa ha un valore vitale ed essenziale per la Cassa nazionale di previdenza non ha che un valore secondario per i comuni.

Ha un valore vitale per la Cassa nazionale di previdenza, perchè la quota di questa varia da 700 mila lire a oltre 15 milioni, secondo che si adotti l'una o l'altra delle accennate interpretazioni di legge; ha un valore secondario per i comuni, perchè, qualunque sia l'interpretazione che voglia adottarsi, è certo che il Fondo per il culto deve adempiere all'obbligo di sgravare i comuni dalle spese di culto, sia che vi si provveda coi mezzi del patrimonio regolare, sia con quelli del secolare.

E però faccio vivi voti che si venga sollecitamente ad una conclusione circa la valutazione dei due patrimoni. Certo si è che non può continuare una condizione di cose per cui si rimanda alle calende greche il provvedimento giustamente reclamato dai comuni e si lascia l'amministrazione ed il Parlamento nella incertezza circa le quote che spettano ai comuni, allo Stato ed alla Cassa nazionale di previdenza. Un momento fa l'onorevole guardasigilli ha accennato alla falce di due milioni e mezzo subito dalle rendite del Fondo per il culto per effetto dell'ultima legge di conversione 21 dicembre 1903, ed io tengo conto di questo fatto importante; ma siccome un parere del Con-

siglio di Stato, che è stato accettato dall'amministrazione, ha stabilito che questa falce si dovrà ripercuotere sulle quote che l'amministrazione del Fondo per il culto deve pagare allo Stato, ai comuni ed alla Cassa nazionale di previdenza, e siccome d'altra parte ormai aumentano rapidamente di anno in anno le scadenze delle pensioni monastiche, così io credo che possano e debbano trovarsi le disponibilità anche per lo scopo da me indicato.

Concludo augurando che finalmente diventi una realtà la promessa fatta 39 anni or sono dalla legge che sopprimeva le corporazioni religiose e che nei bilanci futuri del Fondo per il culto non manchi uno stanziamento il quale in tutto o, per cominciare, almeno in parte, soddisfi alle legittime ragioni dei comuni gravati di spese di culto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non ho che una sola parola da dire in risposta alle osservazioni dell'onorevole Schanzer. La esposizione, che egli ha fatto, dimostra la gravità e la difficoltà della questione, e la convenienza di avviarla ad una soluzione. A questo scopo intenderò con ogni interessamento tenendo presenti le circostanze enumerate e le considerazioni fatte dall'onorevole Schanzer.

FANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *relatore*. Aggiungo alle parole, così bene accolte dalla Camera, del collega Schanzer la mia preghiera al ministro perchè si occupi di questa questione, che è grave e delicatissima, nella quale pare chiaro che c'è chi ha interesse a diminuire l'entità patrimoniale dei beni del clero secolare e regolare, entità che determinata nel suo giusto valore, potrebbe convertirsi in tanti benefici in favore di questi enti, così eloquentemente ricordati dal collega Schanzer.

Onorevole ministro, è proprio una questione degna del suo intelletto e del suo cuore! Anch'io la raccomando particolarmente a lei.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, resta approvato il capitolo 39.

Capitolo 40. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi

spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,000,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Debbo fare una raccomandazione all'onorevole ministro. Non entrerò ad esaminare la ragione delle congrue parrocchiali. Non so se la legge sia equitativa, oppure no; ma, dal momento che fu fatta, dal momento che furono assegnati questi supplementi di congrua, sarebbe atto di giustizia che si dessero sollecitamente. Invece, per quante raccomandazioni si siano fatte alla direzione generale del Fondo per il culto, la risposta è stata sempre che la mancanza di personale in quella amministrazione arretrava tutte le domande, che, aspettano una decisione. Raccomando all'onorevole ministro, di cui conosco la sollecitudine quando si tratta di cose giuste, che prenda qualche provvedimento, almeno perchè una parte di queste domande abbia una sollecita risposta.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La maggior parte di queste istanze è già stata esaminata dall'amministrazione. Il lavoro procede, e continuerà rapidamente; ma l'onorevole Scaglione deve rendersi conto che, di fronte ad un numero enorme di domande contemporanee, occorre tempo perchè possano essere definite e risolte. A ciò l'amministrazione del Fondo per il culto in gran parte ha provveduto e continuerà a provvedere; ed io dal canto mio non mancherò di insistere perchè questo lavoro sia ultimato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni resta approvato il capitolo 40.

Capitoli 41. Spese casuali, lire 5,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 42. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 43. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

Capitolo 44. Personale fuori ruolo e in disponibilità (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 45. Personale fuori ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 720.

Capitolo 46. Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari, commessi gerenti ecc. applicati, (*Spese fisse*), lire 60,000.

FANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *relatore*. Debbo fare una di-

chiarazione all'onorevole ministro da parte della Giunta del bilancio. Noi nel passato esercizio ci siamo occupati del costante incremento del personale avventizio, che si verificava costantemente nella amministrazione del Fondo culto. Noi demmo assetto definitivo a questa condizione di cose col l'organico, che ella conosce.

Ora è venuto a nostra notizia che, nuovo personale avventizio si è introdotto in quella amministrazione.

Io spero, e con me lo sperano tutti i componenti della Commissione del bilancio, che ciò non sia esatto, perchè così nella relazione del bilancio dello scorso esercizio, come nella relazione concernente l'organico, noi avemmo parole abbastanza severe per questo sistema di reclutamento, che mette in imbarazzo serissimo l'amministrazione, e finisce con costituire per la Camera una difficoltà seria, quando il potere esecutivo vien posto nella dolorosa necessità di convertire questo personale reclutato con l'arbitrio in altrettanti impiegati in pianta stabile.

Noi facciamo voti che voglia ella indagare e al caso provvedere. È una formale dichiarazione ed una viva preghiera, che faccio a lei, in nome della Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Assicuro l'onorevole relatore che la raccomandazione fattami a nome della Giunta del bilancio avrà da parte mia e degli uffici dipendenti completa esecuzione.

FANI, relatore. La ringrazio.

PRESIDENTE. Rimane approvato il capitolo 46.

Capitolo 47. Personale-straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 7,780.

Capitolo 48. Compensi per lavori straordinari, lire 56,500.

Capitolo 49. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 400,000.

Capitolo 50. Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 680,000.

Capitolo 51. Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

LIBERTINI GESUALDO. Ho chiesi di parlare per fare una raccomandazione all'onorevole guardasigilli, e cioè che questa somma di lire 80,000 nel venturo bilancio sia accresciuta, perchè insufficiente, con l'onorevole ministro sa benissimo, per ciò che riguarda specialmente le chiese di regio patronato in Sicilia. Spero che egli voglia provvedere a questo; perchè diverse volte ho dovuto constatare, per esperienza personale, che le raccomandazioni fatte per queste chiese sono rimaste assolutamente lettera morta, per cui non di rado questi fabbricati sono andati in deperimento.

Quindi vorrei raccomandare, facendo alle domande del relatore, l'aumento di questo stanziamento nel prossimo bilancio 1906-907 perchè, possa soddisfare ai bisogni corrispondenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. La somma prevista al capitolo 51 non è la sola che il Ministero di grazia e giustizia destina a questo scopo. Vi sono anche fondi iscritti nei bilanci degli Economati generali; entrambi non bastano a provvedere a tutti i bisogni. Vedrò, se sarà possibile, col prossimo bilancio, di aumentare questi stanziamenti.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 51.

Capitolo 52. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegnatari partecipanti di chiese ex-ricettizie e congregate per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 53. Concorso straordinario in spesa per ufficiatura di chiese, lire 20,000.

L'onorevole Pala ha facoltà di parlare su questo capitolo.

PALA. Prendo questa occasione per richiamare l'attenzione del ministro sul modo come sono ripartiti i sussidi attinenti al capitolo 53. È questo un argomento sul quale ho richiamato anche privatamente l'attenzione dell'onorevole ministro.

Sarò quindi brevissimo, e mi limiterò a dire che non ho particolari raccomandazioni da fargli; richiamo soltanto la sua equità ed equità all'osservanza di quelle regole di discrezione che s'impongono nel riparto di questi sussidi. Vi sono delle parchie, delle quali non occorre che io faccia il nome, provvedute in misura più che sufficiente per i loro bisogni, altre provvedute in misura veramente irrisoria. Io prego l'onorevole ministro di distribuire q

somme in modo che esse corrispondano veramente alla entità dei bisogni per i quali queste somme sono appunto state riportate in bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prenderò personalmente notizia di quanto ha accennato l'onorevole Pala e provvederò nel miglior modo possibile.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 53.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali*. — Capitolo 54. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi — Restituzione di capitali e di doti monastiche — Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (*Spesa d'ordine*), lire 177,000.

Capitolo 55. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito ad esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari (*Spesa obbligatoria*), lire 27,225.

Capitolo 56. Quinta rata annuale da pagarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai a saldo della somma di lire 2,950,000 di cui nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 322 e da imputarsi nell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, lire 590,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — Spese di amministrazione, lire 1,514,975.

Spese di liti e contrattuali, lire 333,000.

Contribuzioni e tasse, lire 916,000.

Spese patrimoniali, lire 1,510,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 13,857,500.

Casuali, lire 5,000.

Fondi di riserva, lire 130,000.

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria, lire 18,266,475.

TITOLO II. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — Spese straordinarie e diverse, lire 1,369,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — Capitali, lire 794,225.

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria, lire 2,163,225.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 20,429,700.

RIASSUNTO DELLE PRECEDENTI DUE TABELLE B e C. — Titolo I. — Categoria prima. *Entrate e spese effettive*. — *Parte ordinaria*. — Entrata, lire 17,429,700.

Spesa, lire 18,266,475.

Differenza, lire — 836,775.

TITOLO II. — Categoria prima. *Entrate e spese effettive*. — *Parte straordinaria*. — Entrata, lire 1,000,000.

Spesa, lire 1,369,000.

Differenza, lire — 369,000.

RIEPILOGO DELLA CATEGORIA PRIMA. — *Parte ordinaria e straordinaria* (insieme). — Entrata, lire 18,429,700.

Spesa, lire 19,635,475.

Differenza, lire — 1,205,775.

TITOLO II. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Parte straordinaria*. — Entrata, lire 2,000,000.

Spesa, lire 794,225.

Differenza, lire 1,205,775.

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE. — Differenza della categoria prima — *Entrate e spese effettive*, lire 1,205,775.

Differenza della categoria seconda — *Trasformazione di capitali*, lire 1,205,775.

Si dà ora lettura di due elenchi di spese obbligatorie e d'ordine.

MORANDO, *segretario, legge*:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1905-906	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate.
10	Contributo, come spesa di amministrazione, alle finanze dello Stato per servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
16	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
17	Spese di liti e di coazione.
18	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie e trasporti a catastra, spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
19	Tassa di manomorta.
20	Imposta di ricchezza mobile.
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
22	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
23	Spese postali e telegrafiche.
24	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e per il trasporto dei medesimi.
25	Spese per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, religiose e dell'Amministrazione - Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea.
26	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
27	Doti dipendenti da pie fondazioni.
28	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
29	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei daneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monumenti.
33	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappelle sopresse.
36	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
39	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
40	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici ecclesiastici deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.

Segue Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1905-906	Denominazione dei capitoli
SPESA STRAORDINARIA.	
49	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
50	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
52	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi degli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifizî chiesiastici.
54	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
55	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884. n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1905-906	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
4	Aggio per le riscossioni e compensi al personale degli uffici in provincia incaricato dell'appuramento delle entrate.
5	Indennità di applicazione, di missione, di giro, di trasloco, di trasferta e <i>ad personam</i> a complemento di stipendio pel personale dipendente dalla Amministrazione - Indennità pel Consiglio di Amministrazione e per incarichi speciali.
7	Spese pel servizio esterno.
17	Spese di liti e di coazione.
18	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc. ; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
19	Tassa di manomorta.
20	Imposta di ricchezza mobile.
21	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
22	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
25	Spese per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione - Assegni per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea.
31	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache
34	Assegni al clero di Sardegna.

PRESIDENTE. Ora passiamo alla discussione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

TITOLO I. *Entrata ordinaria.* — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Consolidato 3 e 5 per cento, lire 23,500.

Capitolo 2. Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 806,900.

Capitolo 3. Consolidato 3,50 per cento, lire 440,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, ecc., lire 299,000.

Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 12,500.

Capitolo 6. Crediti fruttiferi, lire 2,000.

Capitolo 7. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 1,500.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Ricuperi e proventi diversi, lire 30,000.

Capitolo 9. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 10,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali* — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.* — Capitolo 10. Prezzo vendita beni di enti soppressi, 10,000 lire.

Capitolo 11. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 80,000.

Entrate diverse e trasformazioni di capitali propri di enti conservati. — Capitolo 12. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 13. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsì, lire 20,000.

Capitolo 14. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 64,500.

Capitolo 15. Ricupero capitali in dipendenza di conti di investimenti, lire 500.

Capitolo 16. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsì, lire 3,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. *Entrata ordinaria* — Categoria prima. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,585,400.

Proventi diversi, lire 40,000.

Totale del titolo I — Entrata ordinaria, lire 1,625,400.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria seconda. *Trasformazione di capi-*

tali. — Esazione di capitali propri del Fondo ai beneficenza e di religione, lire 90,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati, lire 90,000.

TOTALE del titolo II — Entrata straordinaria, lire 180,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 1,805,400.

Viene ora lo stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

PARTE PRIMA. — *Spese proprie dell'amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 11,600.

Capitolo 2. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 6,500.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio - Economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie (*Spesa obbligatoria*), lire 9,800.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 10,500.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 52,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 54,500.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e voltture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Ri-

parazioni ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,900.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse obbligatorie*), lire 211,500.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 7,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 600,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 10,000.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Articolo 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentrazione di religiose (*Spese fisse obbligatorie*), lire 49,000.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie ed ordine, lire 25,000.

Capitolo 24. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 25. Personale fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 2,750.

Capitolo 26. Compensi per lavori straordinari, lire 1,800.

Capitolo 27. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 1,500.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di spettanza dell'amministrazione.* — Capitolo 28. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 29. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 85,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 30. Reimpiego del prezzo beni

e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 65,000.

Capitolo 31. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 23,000.

Capitolo 32. Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

PARTE SECONDA. — Spese proprie del Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma. — **TITOLO I Spesa ordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — Capitolo 33. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato lire 2,662.36.

Capitolo 34. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 180,000.

Capitolo 35. Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia, lire 5,000.

Capitolo 36. Assegno corrispondente a canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi, lire 1,070.

TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — Capitolo 37. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 71,617.64.

Capitolo 38. Rimborso al tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896 n. 343, *per memoria.*

Capitolo 39. Contributo al pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospitaliera (articolo 1, legge 8 luglio 1903, n. 321), *per memoria.*

RIASSUNTO. — Parte prima. *Spese proprie dell'amministrazione.* — **TITOLO I. Spesa ordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 44,900. Spese di liti e contrattuali, lire 3,000. Contribuzioni e tasse, lire 118,000. Spese patrimoniali, lire 306,400. Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 859,000.

Casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva, lire 25,500.

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria* lire 1,359,000.

TITOLO II. Spesa straordinaria. — Categoria prima. *Spese effettive.* — Spese straordinarie diverse, lire 6,050.

Categoria seconda. — *Trasformazio*

di capitali. — Di spettanza dell'amministrazione, lire 90,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 90,000.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 186,050.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 1,545,050.

PARTE SECONDA. *Spese proprie del Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 188,732.36.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), lire 71,617.64.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 260,350.

Insieme (*Parte prima e seconda*), lire 1,805,400.

RIASSUNTO DELLE PRECEDENTI DUE TABELLE *D* ed *E*. — Categoria prima. *Entrate e spese effettive.* — *Spese.* — *Parte prima.*

— Titolo I — Spesa ordinaria, lire 1,359,000.

Titolo II — Spesa straordinaria, lire 6,050.

Parte seconda. — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 188,732.36.

Titolo II. — Spesa straordinaria, lire 71,617.64.

Entrate. — Titolo I — Entrata ordinaria, lire 1,625,400.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Spese.* — *Parte prima.* — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 180,000.

Entrate. — Titolo II — Entrata straordinaria, lire 180,000.

Si dà ora lettura di due elenchi di spese obbligatorie e d'ordine.

MORANDO, segretario, legge:

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1905-906	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tasse acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentrazione di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
32	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
37	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1905-906	Denominazione dei capitoli
SPESA STRAORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità varie.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Chi approva questo articolo con l'annessa tabella A, si compiaccia di alzarsi.
(È approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* della amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Coloro che approvano questo articolo 2 con le annesse tabelle B e C e gli elenchi n. 1 e n. 2, sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La detta amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità

dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Coloro che approvano l'articolo 3 con le annesse tabelle D e E e gli elenchi n. 3 e n. 4 sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

L'ordine del giorno recerebbe: Seguito della discussione sul disegno di legge: « Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie rie e pareggiate ».

Però vengo informato che il relatore non è presente: perciò l'onorevole ministro chiede il differimento di questa discussione alla tornata pomeridiana di venerdì.

Se la Camera non ha niente in contrario, si passerà dunque alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni segrete e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle

Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula ».

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	202
Voti contrari	30

(La Camera approva).

« Costruzione di un edificio ad uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città di Ancona ».

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	207
Voti contrari	25

(La Camera approva).

« Proroga al 31 dicembre 1905 del termine assegnato alla Commissione d'inchiesta sulla marina militare dall'articolo 4 della legge 27 marzo 1904, n. 139 ».

Presenti e votanti . . .	232
Maggioranza	117
Voti favorevoli	209
Voti contrari	23

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnetti — Albasini — Albertini — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barzilai — Basetti — Battaglieri — Battelli — Bergamasco — Bertarelli — Bettolo — Bianchi Leonardo — Bizzozero — Bonicelli — Borghese — Bottacchi — Botteri — Bovi — Bracci — Brunialti — Buccelli.

Cabrini — Cacciapuoti — Callaini — Campi Emilio — Canetta — Cao-Pinna — Capaldo — Capece Minutolo — Caputi — Carazzolo — Carcano — Cardani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa Pietro — Chimirri — Ciappi — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Conte — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa — Cottafavi — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — D'Alife — Danieli — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Gennaro-Ferrigni — Del Balzo — Dell'Arenella — De Marinis — De Mi-

chele-Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Seta — De Viti De Marco — Di Rudinì Carlo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fracassi — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Galluppi — Gattorno — Giaccone — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giunti — Goglio — Gorio — Gualtieri — Guastavino.

Lacava — Lampiasi — Landucci — Lazzaro — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Majorana Angelo — Majorana Giuseppe — Malvezzi — Manna — Mantica — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Marcello — Marescalchi — Marghieri — Marsengo-Bastia — Marzotto — Masselli — Matteucci — Mazzotti — Meardi — Medici — Melli — Mendaia — Meritani — Miniscalchi-Erizzo — Mira — Montauti — Montemartini — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti.

Niccolini.

Odorico — Orlando Salvatore — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Pascale — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pellecchi — Pellerano — Personè — Piccinelli — Pinchia — Podestà — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Raccuini — Raggio — Rampoldi — Raponi — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizzo Valentino — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Enrico — Rossi Luigi — Rota — Rovasenda — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Simeoni — Socci — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sorani — Soulier — Spingardi — Spirito Beniamino — Squitti.

Talamo — Targioni — Tecchio — Tedesco — Teso — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torraca — Torrigiani — Turati — Turbiglio — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Ventura — Visocchi.

Wollemborg.

Zella-Milillo — Zerboglio.

Sono in congedo:

Avellone.
 Baragiola — Bertetti — Bianchi Emilio
 — Bonacossa.
 Camerini — Canevari — Carugati —
 Cassuto — Chiesa Eugenio.
 Dal Verme — D'Aronco — De Gaglia
 — De Luca Paolo Anania — Donati.
 Gaetani di Laurenzana — Gavazzi —
 Giuliani — Grassi-Voces.
 Leone — Loero.
 Mango — Mariotti — Masi — Monti-
 Guarnieri — Morpurgo.
 Orsini-Baroni.
 Petroni — Pini — Pompilj.
 Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ron-
 chetti.
 Santamaria — Sormani — Suardi.
 Testasecca — Torlonia Leopoldo.
 Vicini.
 Weil-Weis.

Sono ammalati:

Centurini.
 Giolitti.
 Larizza — Leali.
 Manfredi — Massimini — Monti Gu-
 stavo.
 Negri De-Salvi.
 Pastore.
 Rizzetti — Roselli.
 Sola.

Assenti per ufficio pubblico:

De Nava — Di Cambiano Ferrero.
 Farinet Alfonso.
 Gattoni.
 Papadopoli.

Discussione del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

PRESIDENTE. Ed ora venendo alla discussione generale sul bilancio delle poste e dei telegrafi, ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

GIOVAGNOLI. Onorevoli colleghi, mi sono proposto di parlare brevemente su questo bilancio, non per entrare nell'esame delle singole parti amministrative del medesimo; ma per trattare di una questione che preoccupa l'animo mio e non soltanto l'animo mio, ma credo che preoccupi anche la opinione pubblica fuori di qui. La questione

alla quale accenno, ed intorno a cui brevemente dirò qualche cosa, è una questione poco simpatica; (e voi dovrete riconoscere che c'è un certo merito a trattare delle questioni le quali possono procurare piuttosto antipatia che simpatia da parte di alcune categorie di persone), di quello di trattare certe questioni (anche nel caso in cui uno non sia intimamente convinto di un dato principio), certe questioni che interessano alcune categorie e di trattarle, dico, anche contro la propria convinzione, in guisa di poter attirarsi le lodi ed il plauso di una parte di pubblico. Queste sono cose avvenute varie volte e si potrebbero citare gli esempi; quindi dico, abbiate la bontà di ascoltarmi, tanto più che sarò brevissimo, con benevolenza, perchè io prendo a trattare una questione la quale ripugna all'animo mio, pel modo come è situata dinanzi all'opinione pubblica e pel modo come da coloro che professano certe dottrine è sostenuta: perciò, affrontando la impopolarità, dirò a me stesso:

...Purchè coscienza non mi garra
 Alla fortuna, come vuol, son presto.

La questione alla quale alludo è quella della federazione postale-telegrafica (*Oooh!*)

L'onorevole Turati, di cui grandemente pregio e l'ingegno poderoso, e la ferma convinzione, e la rettitudine dell'animo, l'onorevole Turati mi vorrà essere indulgente se in questa questione io non partecipo all'opinione sua ed a quella dei suoi amici. Ma perchè? Perchè a me questo sistema di federazioni e di leghe, questo sistema di organizzazione di interessi di classi, e quel che è peggio di categorie, a me sembrano, anzichè segni di progresso, segni di regresso. (*Commenti*).

Eh! sì, sono un segno di regresso; perchè uno dei vanti che furono e vengono attribuiti alla Rivoluzione Francese è precisamente quello di aver soppresso tutte le corporazioni che erano costituite in forma di privilegio e di monopolio; e fu considerata come una conquista la piena libertà concessa a tutti i cittadini di partecipare all'esercizio di qualsiasi arte o mestiere, dopo che furono rotte quelle specie di muraglie nella quali erano state rinchiusi con privilegio d'esercizio tutte le arti ed i mestieri sino a quel momento.

Queste leghe avevano una ragione d'essere nel nostro diritto di associazione e potevano e dovevano esplicitarsi nel campo consentito dalla legge, cioè come associazioni di mutuo soccorso, di mutua difesa di interessi economici. Ma, piano piano, queste associa-

zioni sono uscite dal campo in cui si sarebbero potute e dovute svolgere, e sono divolute leghe e federazioni perfettamente politiche non solo, ma si sono messe, in alcune circostanze e luoghi, in lotta cogli interessi generali del paese e cogli interessi dello Stato, di cui queste federazioni si mostrano, in date contingenze, decise avversarie, esercitando o tentando di esercitare qualche volta anche violenti coercizioni per menomare l'autorità dello Stato, con danno evidente del sano svolgimento dei servizi pubblici e con la evidente infrazione di quelle leggi di eguaglianza che debbono reggere uno Stato libero come il nostro.

Io quindi sono un po' preoccupato; lo dico francamente (e non sono solo, siatene sicuri) di questa federazione postale e telegrafica; la quale a me pare sia precisamente nelle condizioni da me indicate e che, uscita da quel campo in cui avrebbe avuto pieno diritto di svolgere la sua azione a beneficio dei collegati, mi pare che abbia assunto un aspetto minaccioso.

Mi sono dunque iscritto a parlare sopra questo bilancio per pregare il ministro, nella cui giovanile energia... (*Oh! oh!*) ho la massima fiducia e il cui ingegno ed operosità mi danno le più grandi speranze (e poichè è presente l'onorevole presidente del Consiglio, mi rivolgo anche a lui), per pregarli a non voler cedere, in date circostanze che si potrebbero verificare, a quella specie di pressioni che loro potessero venire da questa federazione e di voler proseguire francamente e sinceramente nella via tracciata dalla legge e dal dovere, non tenendo conto di quella esuberanza di pretese che potessero provenire da quella parte.

Io penso, signori miei, a ciò che tante volte è avvenuto a me, come credo che sia avvenuto a tutti voi. Si presenta un povero diavolo che dice di aver bisogno di lavorare, cui si contenta di un posticino nelle tranvie, per esempio, magari ad una lira e mezzo al giorno. Mi aiuti lei, signor professore, onorevole mi faccia questo favore, mi aiuti; con una lira e mezzo sarò beato! Ottiene il posto. Entra con una lira e mezzo; procede innanzi; arriva a quattro lire (e tutto assieme per volgere una manovella, esercizio per il quale non si richiede un lungo corso di studi nè grande fatica) e non si contenta più delle quattro lire, ma vuole le cinque ed anche di più.

Ma come? Ti contentavi di una lira e mezzo? Adesso ne hai quattro e ne vuoi cinque e minacci degli scioperi?

Orbene, quello che io dico di questo tram-

viere avviene presso tutte le amministrazioni dello Stato. Vi sono centinaia di individui che si contentano di qualunque piccolo posto di custode, di inserviente, di spazzatore, pur di guadagnare una lira e mezzo e due lire. Ma una volta ammessi (cosa che a me non è mai riuscito, vèh!... a voi sarà riuscito) ecco che cominciano subito a domandare aumenti di stipendi, cominciano a diventare un gruppo, un manipolo, una coorte; ed allora sentiamo qui nella discussione di tutti i bilanci: e quei poveri avventizi? E quei poveri uscieri! e quei poveri portieri! È la corsa al pallio della questua presso tutti i Ministeri ed in tutti i bilanci. E ciò poi, cosa curiosissima, avviene quando, dall'altra parte, si domandano continuamente, nelle discussioni di tutti i bilanci, diminuzioni di imposte e di tributi. Onde si viene a quella tale contraddizione, che è pure condannata dal divino Dante, che per mezzo del diavolletto loico sottomise a ragione il povero San Francesco, che andava a domandare l'anima di Guido da Montefeltro, il quale indossava l'abito dell'ordine dei Minori. E il diavolletto gli risponde:

Che peccare e pentere insiem non puossi,
Per la contraddizion che nol consente.

Ora, volere diminuire imposte e tributi ed aumentare continuamente le spese è cosa che cade in quella contraddizione biasimata da Dante divino, e che per conseguenza dovrebbe non verificarsi in Italia e in questa sua assemblea rappresentativa.

Ora, pensando che ci sono fuori del Ministero delle poste e dei telegrafi 30 o 40 mila individui che sarebbero pronti a prendere il posto anche minimo che venisse lasciato vacante da coloro che sono impiegati in quel Ministero, io credo che l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi potrà, con fermezza ed energia, resistere a tutte le pressioni che oltrepassassero quei limiti di giustizia e di legalità che sono consentiti dalle amplissime libertà concesse nel nostro Stato ad ogni sorta di associazioni, e avrà sempre il mezzo di rendere inutili quelle minacce di sciopero che potessero provenire da quella parte.

Io, quindi, mi riassumo esprimendo la speranza che tanto l'onorevole ministro delle poste quanto, all'occorrenza, l'onorevole presidente del Consiglio, all'occasione sapranno mostrare quell'energia che fosse necessaria per mantenere intatta l'autorità ed il prestigio dello Stato, di fronte a chiunque intendesse di uscire dai limiti e dal campo di quella amplissima libertà che è a noi con-

cessa e cercasse di menomare l'autorità ed il prestigio della legge che debbono imperare soli in ogni paese civile. (*Approvazioni a destra — Commenti*).

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta ora all'onorevole Fulci Nicolò.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

BATTELLI. Domando di parlare domani. È tardi!

PRESIDENTE. Non sono ancora le sette. Perderà l'iscrizione.

L'onorevole Mazziotti?

(*Non è presente*).

Perde l'iscrizione.

L'onorevole Turati?

TURATI. Onorevole Presidente, a me sarebbe impossibile parlare ora e contenermi nei venti minuti che mi rimangono. Avete sentito testè un nuovo eccitamento a parlare venutomi dall'onorevole Giovagnoli.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rimane un'ora.

TURATI. Questo bilancio ci piomba addosso come una sorpresa!

PRESIDENTE. Onorevole Turati, non posso permetterle di dire questo, perchè sono otto giorni almeno che questo bilancio è iscritto nell'ordine del giorno.

TURATI. Mi spiego. Non voglio dire che non si sapesse che il bilancio doveva venire in discussione; voglio dire che si credeva da tutti, anche dalla Presidenza, che venisse in discussione domani; per cui non c'è stato tempo di riordinare i nostri appunti.

Prego che si rimetta a domani. Diversamente rinuncierei a parlare.

PRESIDENTE. C'è qui l'onorevole Santini che consente certo a parlare subito. (*Si ride*).

SANTINI. Se l'onorevole Presidente vuole, parlerò, ma avverto io pure che debbo parlare a lungo, perchè è in discussione gravissimo argomento.

PRESIDENTE. Staremo ad ascoltarla sino alle sette e mezzo, perchè la Camera non potrebbe convenientemente trasgredire ad una norma, che essa medesima ultimamente si è imposta, di non terminare cioè le sedute prima delle sette e mezzo. (*Benissimo!*)

SANTINI. Ma non sono nemmeno stampati gli ordini del giorno: ed a me capita, appunto come all'onorevole Turati, di aver preparati gli elementi, ma non di averli coordinati. Quindi dovrei parlare anche peggio del solito.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma quando mai li hai coordinati? (*ilarità*).

SANTINI. Vuol dire che, se la Camera mi accorda la sua usata benevolenza, mi rassegnerò a parlare anche a questa tarda ora. (*Conversazioni*).

Voci. Sì, sì, parli pure.

SANTINI. *Absit injuria verbis*, onorevole Turati. Ma io non posso non associarmi in tutto e per tutto a quanto ha detto l'amico mio Giovagnoli, appunto perchè desidero, voglio anzi che la libertà sia piena ed intera per tutti, al di fuori e sopra le organizzazioni, federazioni, leghe, stati nello Stato, che con ogni mezzo si industriano a sovrapporsi a coloro che a queste organizzazioni stesse non vogliono saperne di appartenere. Ad esempio, è mio convinto parere che la federazione postale italiana ecceda anche i desideri, per quanto ardenti ed ultra progressisti, dello stesso onorevole Turati. Io mi permisi dire all'onorevole Turati, appunto perchè è uomo di spirito, che egli era la *Eminenza Grigia* del Ministero delle poste e dei telegrafi, e lo ripeto anche oggi. L'onorevole Turati era animato dai migliori intenti, ma io ritengo che egli stesso non debba essere soverchiamente soddisfatto dell'opera sua, chè la federazione postale ha tanto esorbitato, a suo esclusivo vantaggio e con jattura degli anti-confederati, da avere danneggiato gravemente questi, che giustamente tenevano alla propria libertà di pensiero e di azione.

Ma siffatto argomento è stato trattato così brillantemente dall'onorevole Giovagnoli, anche con citazioni dantesche a lui famigliari, che io possa con vantaggio astenermi dal novellamente affrontarlo. Soltanto, prima di entrare nel grave argomento della questione telefonica, io voglio richiamare alla memoria dell'onorevole ministro un ordine del giorno firmato da deputati di tutte le parti della Camera, così dall'onorevole Turati come da me, ordine del giorno, con cui invitavamo il Governo a devolvere oltre un certo limite, i maggiori incassi ad ogni bilancio progressivi del Ministero delle poste e telegrafi, per una metà all'incremento e miglioramento dei servizi e per

l'altra a vantaggio degli impiegati del Ministero stesso.

Poichè, ripeto, l'ordine del giorno era firmato da deputati di tutti i partiti, prego l'onorevole ministro di volerci dire, a suo tempo, una parola in proposito. Ed affronto, senz'altro, la ponderosa questione telefonica, di cui, pur non essendo tecnico, io mi sento quasi specialista, nel senso parlamentare, comechè a me sia toccato, in fortunata sorte, l'onore di portarla primo dinanzi alla Camera. Ma, ancor prima che dinanzi la Camera, poichè non mi è mai piaciuto nascondermi dietro il paravento delle immunità parlamentari a me estremamente antipatiche, ricordo accuse gravissime contro la Società italiana dei telefoni che formulai, mi giova ripeterlo, precisamente in tre lettere al *Giornale d'Italia*, aspettandone serenamente quella querela, che però non venne mai. Ma, parlando della questione telefonica io non posso non rammentare con animo mesto e commosso un nostro egregio e caro collega, che, pur troppo, non è più e che tanto degnamente ha seduto al banco del Governo, il compianto amico mio, onorevole Stelluti-Scala, il quale, in mezzo a mille difficoltà, rompendo indugi, sventando coalizioni, attese con animo virile e con imitanda rettitudine alla riforma dei telefoni e condusse in porto quella legge della revoca alla Società della rete urbana telefonica di Venezia, onde io ebbi l'onore di essere relatore per la Giunta generale del bilancio, come un elogio debbo all'onorevole mio amico, Galimberti, che fu il primo ad iniziare l'inchiesta telefonica, che fu seguita alacramente e condotta a termine dal compianto Stelluti-Scala.

E qui debbo specialmente rivolgermi all'egregio relatore ed amico mio carissimo, onorevole Aguglia, che, nella sua cortesia, vorrà consentirmi di alquanto discutere la sua elaborata relazione e non si dorrà se in taluni apprezzamenti dissenterò da lui.

Con ciò credo di rendere un servizio all'onorevole Aguglia perchè la sua relazione, ispirata da quei sentimenti di rettitudine che sono il miglior patrimonio della sua vita privata e politica, è stata da giornali avversarii attaccata in modo accanito ma che non riesce davvero a recare ingiuria alla sua fama di galantuomo. Pur non concordando in molti suoi apprezzamenti, mi è gradito di portare una parola di sincero elogio, anche quale membro della Giunta del bilancio, all'opera onesta ed illuminata dell'onorevole Aguglia.

Però la relazione presenta un insieme di cifre, per quanto riguarda il servizio telefonico, esposto in modo da far credere che la situazione in Italia sia assai promettente, mentre, al contrario, in confronto a quella degli altri Stati non potrebbe essere peggiore. Parlo degli altri Stati, perchè, essendo stato relatore per la Giunta generale del bilancio sul disegno di legge per la rete urbana di Venezia, dovetti consultare i documenti, che servirono a confortare la mia scarsissima competenza.

Nella relazione si parla di lucri ragguardevoli, di benefici notevoli da parte dello Stato, lucri e benefici che fanno strano contrasto con le risultanze dell'inchiesta telefonica e con le cifre rilevate dai bilanci degli altri Stati.

Secondo il relatore, gl'introiti sono stati i seguenti: lire 359,377.60 per canone governativo del servizio urbano affidato all'industria privata, lire 144,757.25 per canone governativo del servizio interurbano affidato all'industria privata, lire 216,173.35 prodotti dell'esercizio delle linee governative, raggiungendosi un totale di lire 720,307.40, esclusi i canoni di concessione delle linee private che sono calcolati a parte e che raggiungono circa 70 mila lire all'anno.

Comunque, il gettito totale raggiunge la ragguardevole somma, per servirmi dell'espressione usata dal relatore, di lire 791,644.86, che forse non basta per pagare gl'impiegati, gli stampati, i materiali, gli apparati, ecc. Il profitto che ritrae l'erario dal servizio telefonico è quindi verosimilmente una quantità negativa, mentre utili considerevoli sono tratti dalle Società concessionarie.

Evidentemente il relatore non ha avuto il destro di consultare quale frutto da questo servizio ritraggano le nazioni estere. La Germania nel 1903 ha avuto un introito lordo di 64 milioni, l'Austria-Ungheria ne ha avuto uno di 10 milioni, il Belgio 5 milioni, la Francia 23 milioni, il Giappone 6 milioni, la Svezia e Norvegia 7 milioni. E poichè la Svezia e Norvegia hanno consegnato all'ufficio internazionale dell'amministrazione telegrafica una interessante statistica delle entrate e del profitto telefonico dal 1893 al 1903, io sono in grado di dirvi che in un decennio quell'amministrazione ha realizzato un utile netto di circa 16 milioni, tolte cioè le spese di esercizio e di ammortamento con gli interessi dei capitali impiegati. Io manderò al banco della Presidenza un elenco corredato da tutte le ci-

fre, che riguardano questo servizio per non infliggere alla Camera il fastidio di udirle (1). In Italia, tanto per consolarci, ci abbandoniamo all'esempio della Spagna, e si dice a torto che la Spagna anche nell'esercizio telefonico è in condizioni inferiori alle nostre. Ora, dobbiamo toglierci anche questa illusione. E lo proverò alla stregua delle cifre.

In fatto di servizio telefonico è bene sapere che la Spagna per 17 reti concesse all'industria privata con un complesso di 11,108 abbonati e con una entrata lorda di 2,930,787 pesetas, percepisce un canone governativo di circa 700 mila pesetas, mentre l'Italia con 100 e più reti urbane e 27 mila abbonati percepisce appena lire 359 mila le quali, come ho detto, si traducono in

zero perchè appena sufficienti a pagare gli impiegati che dovrebbero esercitare la vigilanza.

Le Journal télégraphique che si pubblica a Berna, e che è l'organo ufficiale dell'Unione telegrafica internazionale non riporta soltanto le cifre del gettito delle entrate, ma anche quelle relative allo sviluppo delle reti interurbane, dei posti telefonici pubblici ecc. E, anche da queste si vede che noi siamo in uno stato di assoluta inferiorità e ciò non dipende affatto come taluno, compreso il relatore, amerebbe far credere dalla legge nostra che si ritiene troppo fiscale (questo è detto nella pagina 11 della relazione); la legge invece è tanto poco fiscale quanto poteva esserlo se fosse stata compilata dalle stesse Società, poichè infatti

(1)

Svezia e Norvegia

Années	Recettes brutes	Frais d'exploitation	Intérêts et amortissement	Différence entre les recettes et les dépenses (bénéfice net)	Proportion des frais d'exploitation par rapport aux recettes
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	per cento
1893	1,697,426	882,990	175,025	639,411	50,2
1894	2,054,983	980,838	203,001	871,143	47,7
1895	2,426,031	1,055,206	226,420	1,144,405	43,5
1896	2,883,133	1,296,315	243,521	1,341,695	44,9
1897	3,304,947	1,562,157	852,777	890,012	47
1898	3,871,074	1,841,862	971,619	1,057,593	47,5
1899	4,599,210	2,229,556	310,581	2,059,074	48,4
1900	4,993,599	2,544,669	327,261	2,121,669	50
1901	5,766,510	2,961,478	339,085	2,465,943	51,3
1902	6,604,283	2,940,571	348,996	3,314,716	44,5
				15,905,661	

La recette moyenne s'est élevée, en 1901, à fr. 97.30 et, en 1902, à fr. 98.70 par appareil.

queste ebbero i loro migliori rappresentanti nella compilazione.

L'inferiorità deriva piuttosto dalla male intesa speculazione industriale il cui obiettivo è di trarre il massimo utile senza preoccuparsi della espansione del servizio alla quale, e con molta ragione, tiene l'onorevole Aguglia.

Le Società non amano l'espansione, perchè non torna loro conto. Infatti nell'esercizio del telefono urbano il lucro non è sempre proporzionale al numero degli abbonati perchè oltre un certo limite i costosi impianti assorbono gran parte dei redditi. E questa è la ragione, onde le grandi Società, la Generale italiana in specie, non hanno un interesse diretto allo sviluppo razionale del loro servizio.

A Napoli, con una popolazione di circa seicentomila abitanti, vi sono appena mille abbonati, a Venezia, durante le gestione della Società, su circa duecentomila abitanti si avevano settecotocinquanta abbonati, che son saliti a mille dopo che lo Stato ha assunto il servizio di quella linea. A Venezia, come a Genova ed a Palermo, ed in altri centri commerciali, ove la Società esercita il servizio, applica la tariffa massima di lire 200. Ora perchè, mentre a Napoli la stessa Società fa pagare duecento lire, a Roma ne fa pagare centosessanta?

Si è che a Roma vi è una larva di concorrenza per parte della Società cooperativa, mentre altrove il servizio è un monopolio esclusivo suo.

Ma un altro fatto voglio citare. Il Governo ha già un esperimento nelle mani con la rete telefonica di Venezia, la quale, avendo migliorato il servizio, cosicchè gli abbonati se ne dichiarano paghi; essendo aumentati gli stipendi delle telefoniste, che da venticinque lire sono passate a mensili lire settantacinque; avendo perfezionato gli apparecchi, ha dato i seguenti risultati: a Venezia si paga ora per il primo apparecchio, lire centosessanta; per il secondo, lire centoquarantacinque; per il terzo, centoventotto, mentre prima la Società, anche a chi aveva già più di un apparecchio, faceva pagare complessivamente lire seicento.

Queste sono cifre che non temono smentite e che il ministro conosce, per fermo, meglio di me.

Ogni qualvolta io mi sono preso la libertà di annunciare che avrei portato la questione telefonica alla Camera, sono stato circuito da mille pressioni (non da parte

del Governo, per carità) ora amorose ora minacciose! (*Si ride*).

Sì, le pressioni si sono fatte sempre più insistenti ed io sarei pronto anche a fare i nomi di coloro, che queste pressioni volevano esercitare su di me.

E mi si ammoniva di non andare a fare alla Camera una brutta figura, come se la brutta figura la facessero quei signori mentre avrei dovuto farla io.

Questi sono fatti, che io depongo qui sulla mia parola d'onore. Volete sapere quali sono gli utili, che vengono ad alcuni Stati esteri dall'esercizio di Stato?

Io ne sono vecchio patrocinatore ed oggi più che mai caldeggio l'esercizio di Stato dei telefoni. Il Ministero, il quale ha affrontato e risolto il problema, molto più arduo, dell'esercizio di Stato delle ferrovie, non si arresterà dinanzi alle difficoltà relativamente lievi di avocare a sè l'esercizio telefonico, poichè, mentre dall'esercizio telefonico di Stato si avrà un reddito sicuro come è già stato provato, non lo è ancora, purtroppo, per le ferrovie, quantunque io lo auguri.

E, come è avvenuto in altri Stati d'Europa, io non voglio augurarmi che anche in Italia lo Stato assumerà il servizio dei telefoni per non rinunciare ad un cospicuo espite d'entrata, lasciandolo a beneficio della speculazione privata. Questo è un convincimento ormai radicato nella pubblica opinione.

La Germania nel 1903 ha avuto un introito totale lordo, fra telegrafo e telefono, di 97 milioni e 500 mila lire, dei quali lire 40,750,000 rappresentano le entrate telegrafiche e 56,647,000 mila lire le entrate telefoniche. Questa cifra di 97,000,000 raffrontata alla entrata dell'anno precedente, presenta l'aumento di 7 milioni e mezzo, ma la stessa amministrazione germanica fa osservare che questo aumento è tutto dovuto ai servizi telefonici, perchè le entrate telegrafiche presentano invece una diminuzione di 450 mila lire. Quale è la ragione? La ragione è semplicissima. Oggi col telefono interprovinciale, pagando due lire, si può parlare per tre minuti. Ora in tre minuti si dicono tante parole, quante per telegrafarle occorrerebbero almeno 20 lire. Dunque gli introiti maggiori telefonici vanno a scapito degli introiti telegrafici, e, siccome gli introiti dei telefoni vanno alle Società, è naturale che, quando lo Stato non esercita esso stesso, perde tutto ciò, che la Società guadagna; questo è chiaro.

Ecco la ragione principale, onde lo Stato avochi a sè il servizio telefonico. Io ho presentato un ordine del giorno, che mi duole non sia stampato, il quale su per giù dice così: « La Camera, convinta dei vantaggi finanziari per il pubblico erario e della convenienza politica che trarrebbe l'avocazione al Governo dei servizi telefonici, invita il ministro a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge per l'esercizio di Stato dei telefoni ». Poichè l'ora è tarda e ne sospinge il desiderio di finire, io rinunzio a molte osservazioni, per avventura non inutili, che avrei voluto presentare.

Mi lusingo però di aver fornito elementi tali, che valgano a suffragare la mia tesi della necessità, della urgenza che lo Stato avochi a sè questo servizio.

Io le *laudi* delle famose Società le ho cantate tante volte in questa Camera, che proprio non voglio ripeterle, ma queste mie laudi sono consacrate nelle mie lettere al *Giornale d'Italia*, non querelate, in tre mie interpellanze ed anche nella relazione, che, a nome della Giunta del bilancio, presentai per l'esercizio della rete urbana telefonica di Venezia e che la Camera con enorme maggioranza approvò.

Qui, avviandomi a tutto vapore alla fine, non posso non dolermi, ancora una volta, con quella brutale franchezza, che mi è propria e cara, per quanto valga ad attirarmi antipatie, ostilità, guerre sorde, non posso non dolermi delle influenze parlamentari, delle sinistre influenze parlamentari. (*Interruzioni*). Non nel senso politico, proprio nel senso cattivo... che ostacolano ogni azione buona del Governo.

Signori, di recente il Governo, per aver compiuto il suo dovere, avocando, dietro gravissime responsabilità accertate della Società, a sè l'esercizio telefonico urbano di Venezia, è stato convenuto in giudizio davanti alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

E nella memoria defensionale aggiuntiva innanzi la IV Sezione di questo alto consesso, il 19 maggio corrente, a pagina 6, si legge quanto segue: Udite: *Et nunc aedificamini*, come questi egregi avvocati della Società trattano la Camera e coloro, che, anche modesti deputati, essendo relatori di una legge che la Camera ha approvato, ne sono fedeli interpreti.

« Il diligente difensore avversario (si rivolgeva all'avvocato erariale) che, per provare la condotta biasimevole della Società,

citò con tanto compiacimento la relazione della Giunta generale del bilancio sul recente disegno di legge sui provvedimenti per la gestione telefonica urbana di Venezia, si dimentica di ricordare che il relatore (raccomando questo saggio di italiano) è quello stesso deputato dottor Santini (li ringrazio perchè si rammentano che ho una laurea) che in Parlamento si fece *il portavoce di tutte le malevoli ed esagerate accuse contro la Società* ».

Malevoli ed esagerate! Ma allora perchè non mi querelarono questi signori, quando sul *Giornale d'Italia* quelle accuse io formulai in forma tanto vivace e più che precisa. Io intensamente doloro, altamente deploro sianvi degli avvocati dimentichi della dignità della toga e dei più elementari riguardi, dovuti ad ogni uomo dabbene, che innanzi il Consiglio di Stato, osano offendere la dignità della Camera; mentre un relatore di una legge, che la Camera aveva approvato, non può definirsi un volgare portavoce di malevoli ed esagerate accuse contro la Società.

Concludo stigmatizzando con tutte le forze dell'animo mio, doverosamente onesto, quelle incompatibilità morali, che debbono essere tenute in maggiore considerazione di quelle di ordine amministrativo, per cui magistrati e militari egregi sono banditi dal consesso parlamentare.

Poichè tutti quanti siamo gelosi della dignità del Parlamento, dobbiamo fare in modo che nessuna ombra cada sopra di esso. La moglie di Cesare non deve essere sospettata. (*Ooh!*) E, quando vi sono avvocati, i quali patrocinano di queste cause, la Camera è sospettata. Ed in questo sospetto è coinvolta la grande maggioranza dei galantuomini che siamo qua dentro. (*Oooh! a sinistra*).

Molte volte ho accennato a questi fatti deplorevolissimi. Ed anche quando, nella Giunta generale del bilancio, una mia relazione recava un periodo, che suonava acre per queste ingerenze parlamentari, per squisita cortesia verso talun mio collega, che oggi così ignobilmente, così volgarmente tenta accusarmi, quel periodo soppressi. Pur avendone il diritto, e mancando quasi al dovere, per immeritato riguardo nomi non ho fatto mai. Avvenga ora quel che vuol avvenire. Poichè questi signori avvocati impudentemente osarono chiamare i membri del Parlamento, come hanno chiamato me, portavoce di tutte le malevoli ed esagerate accuse, mi duole che quella memoria de-

fensionale sia firmata dal senatore Scialoja e dal deputato Danieli. E non dico altro. (Commenti. — Parecchi deputati vanno a stringer la mano all'oratore).

PRESIDENTE. Ora spetterebbe di parlare all'onorevole Battelli; ma, essendo già trascorse le sette, egli ha diritto di rimettere a domani il suo discorso.

BATTELLI. Allora parlerò domani.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazione e interpellanze.

PRESIDENTE. Pregogli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza oggi presentate alla Presidenza.

MORANDO, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro della pubblica istruzione per conoscere se non ritenga opportuno di disporre che gli insegnanti i quali, avendo ottenuto il diploma di abilitazione nei due primi corsi della scuola per il lavoro manuale in Ripatransone, impartiscono da molti anni tale insegnamento nelle scuole normali, vengano dispensati dal frequentare il terzo corso di quella scuola.

« Battaglieri ».

« Il sottoscritto interpella il ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che intende adottare a togliere l'evidente ingiustizia della classificazione del torrente Ghironda dalle opere idrauliche di quarta categoria, mentre per l'importanza e le condizioni speciali sue dovrebbe essere assegnato alla seconda categoria come il Samoggia.

« Giacomo Ferri ».

« I sottoscritti, denunciando i gravi errori della costruzione del diversivo Burana e conseguenti enormi danneggiamenti; i ritardi colpevoli nella esecuzione dei lavori addizionali e le grandi somme per rifazione di danni; la procedura giudiziaria contraddittoria e rovinosa per l'erario dello Stato; interpellano il ministro dei lavori pubblici per conoscere quali siano i suoi intendimenti per riparare a tante iatture.

« Giacomo Ferri, Agnini ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra sull'applicazione fatta dalla II Sezione della Corte dei

conti, dell'articolo 67 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, ai medici militari provenienti dalla scuola di applicazione di sanità militare di Firenze.

« Targioni. »

PRESIDENTE. La interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione; quanto alle interpellanze saranno ugualmente iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro ordine di presentazione, sempre che entro le 24 ore i ministri interessati non abbiano dichiarato che non le accettano.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Dalla famiglia dell'ex-deputato professore Plastino è pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma:

« Famiglia defunto professore Plastino sensibilissima condoglianze fattele esprimere da Vostra Eccellenza anche in nome della Camera, ringrazia con animo grato commosso ».

Gli onorevoli Sanarelli ed Albertini hanno presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

La seduta termina alle ore 19.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani:

1. Interrogazioni.
 2. votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1905-906. (27)
 3. Seguito della discussione sul disegno di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906. (32)
- Discussione sui disegni di legge:*
4. Svolgimento di una interpellanza del deputato Costa ed altri circa i provvedimenti in favore dei braccianti disoccupati.
 5. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906. (31)
 6. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1905-906. (34)

7. Istituzione di sezioni di pretura e modificazioni delle circoscrizioni mandamentali. (84)
8. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)
9. Riordinamento ed affitto delle Regie Terme di Montecatini. (96)
10. Sull'esercizio della professione di ragioniere. (99)
11. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Ferri Enrico per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90)
12. Conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo. (133)
13. Costituzione in comune autonomo della frazione di Capoliveri (Portolongone). (143)
14. Ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private. (129)
15. Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1904-905. (119)
16. Impianto di una nuova comunicazione telegrafica fra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno. (161)
17. Separazione della frazione di Lazzate (provincia di Milano) dal comune di Miossino e sua costituzione in comune autonomo. (139-C)
18. Aumento di lire 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905. (169)
19. Posa di un cavo nella Galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche fra l'Italia e la Svizzera. (160)
20. Proroga al 4 giugno 1906 di alcuni termini stabiliti dalla legge 24 maggio 1903, n. 205, riguardante l'ordinamento della Colonia Eritrea n. 21. (155)
21. Seguito della discussione sul disegno di legge:
Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate. (114)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 7 giugno 1905.

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.